

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Verbale della Conferenza istruttoria, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'anno 2016, il giorno 20 luglio alle ore 12.30, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. 12783/STA/III del 07/07/2016, in via C. Colombo, 44, Roma, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce la Conferenza di Servizi istruttoria con i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Esame dello stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica all'interno dell'area perimetrata;
- 2) Società **Ambiente s.c.**:
 - a. *"Report delle indagini di caratterizzazione - Lotto n. 1 dell'area ex Ferroleghie"*, trasmesso dalla Società medesima con nota del 23/02/2016 (prot. MATTM n. 3279/STA del 23/02/2016);
 - b. *"Analisi di rischio sanitaria – Matrice Acque sotterranee"*, trasmesso dalla Società Ambiente s.c., con nota del 26/02/2016 (prot. MATTM n. 3593/STA del 29/02/2016);
 - c. *"Analisi di rischio sanitaria – Matrice Acque sotterranee – rev. I"*, trasmesso dalla Società medesima con nota del 21/04/2016 (prot. MATTM n. 7291/STA del 21/04/2016);
- 3) Società **Syndial S.p.A.**:
 - a. *"Relazione conclusiva monitoraggio aria ambiente per l'analisi di rischio inerente all'area ex Agricoltura di Avenza"*, trasmesso dalla Società medesima con nota del 08/03/2016 (prot. MATTM n. 4472/STA del 09/03/2016);
 - b. *"Analisi di rischio sito – specifica, rev. 04"*, trasmessa dalla Società medesima, con nota del 15/03/16 (prot. MATTM n. 4940/STA del 15/03/16);
 - c. *"Risultati analitici della campagna di verifica della qualità dell'aria ambiente dei giorni 27 – 28/04/16 e del monitoraggio delle acque sotterranee dei giorni 28/04 – 04/05/16"*, trasmessi dalla Società medesima con nota del 23/06/16 (prot. MATTM n. 12167/STA del 28/06/16);
 - d. *"Analisi di rischio – revisione n. 5"*, trasmessa dalla Società medesima con nota prot. n. PROG – 52/LV del 04/07/2016 (prot. MATTM n. 12627/STA del 05/07/2016);
- 4) Società **La Victor S.c.a.r.l.**: *Aggiornamento relativo allo stato delle attività di caratterizzazione integrativa e messa in sicurezza eseguite all'interno del Lotto n. 3 dell'area ex Farmoplant;*
- 5) Società **Stoneval s.r.l.**:
 - a) *"Analisi di Rischio sanitaria svolta in modalità diretta per la matrice acque sotterranee, in risposta alla Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2015"*, trasmessa dalla Società medesima con nota del 16/04/2016 (prot. MATTM n. 7033/STA del 18/04/2016);
 - b) *"Proposta di monitoraggio della matrice acque sotterranee – area Via Martiri di Cefalonia"*, trasmessa dalla Società medesima con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

11054/STA del 14/06/2016);

- 6) Società **CMV Marmi s.r.l.**: *“Report delle attività di Indagine Ambientale - Area presso via Martiri di Cefalonia – «Complesso ex-Resine» - Zona Industriale Apuana – Massa”*, trasmesso dalla Società medesima in data 26/04/16 (prot. MATTM n. 7540/STA del 27/04/16);
- 7) Società **Bruno Lucchetti s.r.l.**: *“Area Ex Resine - Lotto n. 13 ubicato in Via Martiri di Cefalonia - Comune di Massa. Risultati del Piano di Caratterizzazione”*, trasmesso da Ferrari De Nobili s.r.l. per conto della Società medesima in data 31/05/16 (prot. MATTM n. 10248/STA del 01/06/16);
- 8) Varie ed eventuali.

L'ing. Laura D'Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, assume la presidenza e affida alla Dott.ssa Anna Bartolomei e al Dott. Lorenzo Dal Pozzo le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara di aver ricevuto le seguenti deleghe, che vengono allegate al presente verbale sotto la lettera A), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

- Delega per il Dott. Piccinini (Solvay Chimica Italia S.p.A.), per il Dott. Moschini (Stoneval s.r.l. e Gino Silicani S.a.s.), per il Dott. De Nobili (Bruno Lucchetti s.r.l.), per il Dott. Iardella (I.VAN. s.r.l., La Victor S.c.a.r.l. e Valdetaro Shipyard s.r.l.);

Il Presidente procede con la verifica delle presenze all'odierna Conferenza di Servizi, rilevando l'assenza dei rappresentanti di:

- Ministero della Salute;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Regione Toscana;
- Comune di Massa;
- ASL 1 di Massa e Carrara;
- INAIL;
- ENEA;
- Sogesid;
- CGIL, UIL, CISL, UGL.

Gli elenchi dei partecipanti all'odierna Conferenza di Servizi sono riportati in allegato al presente verbale sotto la lettera B), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

In apertura della Conferenza di Servizi, il Presidente comunica che i verbali delle Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie relative ai Siti di Interesse Nazionale sono pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.bonifiche.minambiente.it/> e che il nuovo indirizzo PEC della Direzione Generale per la

Salvaguardia del Territorio e delle Acque a cui inviare le comunicazioni è dgsta@pec.minambiente.it.

Precisa altresì, che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei singoli presenti, se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2013.

Si chiede alle Aziende di trasmettere gli elaborati inerenti alle valutazioni di rischio relative alla salute e sicurezza dei lavoratori anche a INAIL (indirizzo PEC: dit@postacert.inail.it) e Organizzazioni Sindacali territoriali.

Il Presidente, infine, ricorda ai partecipanti alla Conferenza di Servizi odierna che il mancato e/o difforme adempimento alle prescrizioni formulate nell'ambito del procedimento di bonifica da parte Aziende ricomprese nel perimetro del S.I.N., potrà essere elemento di valutazione dell'eventuale responsabilità penale ed amministrativa delle Società, anche alla luce delle novità in materia introdotte dalla Legge n. 68/2015.

Il Presidente introduce quindi, l'esame dei punti all'Ordine del giorno, precisando che in relazione a ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i proponenti presenti.

Si passa quindi **al punto 1 all'O.d.G.** *"Stato di attuazione degli interventi degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica all'interno dell'area perimetrata"*.

Si riportano di seguito le risorse pubbliche stanziare per gli interventi di caratterizzazione/messa in sicurezza e bonifica per il SIN di Massa Carrara.

Risorse MATTM:

- **€ 15.361.919,40** a valere sui fondi del D.M. n. 468/2001 (Programma Nazionale di Bonifica); alla data del 31.12.2013 risultano impegnati dalla Regione Toscana **€ 15.208.809,99** e **spesi € 10.039.216,44**.

Risorse di altri soggetti pubblici:

- **€ 2.130.875,00** risorse assentite dalla Regione Toscana a valere sul bilancio regionale; alla data del 31.12.2013 risultano impegnati dalla Regione Toscana **€ 2.130.875,00** e **spesi € 128.700,00**.

Le **risorse effettive totali** assentite per il SIN di "Massa Carrara" sono pari ad **€ 17.492.794,44**.

(Fonte: monitoraggio finanziario trasmesso dalla Regione Toscana al 31.12.2015).

ACCORDI E ATTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

- 1) **28.05.2007 - Accordo di programma "per la bonifica del Sito di interesse nazionale di Massa Carrara"**, tra il MATTM, la Regione Toscana, l'ARPAT, l'ICRAM (oggi ISPRA), la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Carrara e il Comune di Massa. La copertura finanziaria dell'Accordo in parola, quantificata in **€ 6.310.440,26**, è data da quota parte delle

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

risorse assentite con il già citato D. M. n. 468/01 (risorse già nella disponibilità della Regione Toscana).

Le attività risultano tutte concluse.

- 2) **14 - 21.03.2011 - Accordo di Programma “Per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara”**, tra il MATTM, il MiSE, il MIT, la Regione Toscana, la Provincia di Massa-Carrara, il Comune di Carrara, il Comune di Massa, il Consorzio Zona Industriale Apuana e la Camera di Commercio di Massa e Carrara. La **copertura finanziaria** della sezione attuativa, pari ad € in € **3.057.284,00**, è assicurata:

- per un importo pari ad € **1.057.284,00 dal MATTM**, a valere su quota parte delle risorse assentite con il già citato D.M. n. 468/01 (risorse già nella disponibilità della Regione Toscana)
- per un importo pari ad € **2.000.000,00** da risorse della **Regione Toscana**.

Le attività non sono state avviate. L'accordo deve essere sottoposto a rivisitazione/sostituzione in considerazione della ridefinizione del perimetro del SIN, come specificato oltre.

- 3) **22/05/2015 - Il Protocollo denominato “Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara”**, ha individuato i criteri generali per l'individuazione delle attività e degli interventi prioritari da realizzare, in modo coordinato nelle aree SIN e SIR. Non sono previsti specifici stanziamenti. Per l'individuazione di tali interventi è stato istituito presso il MISE un tavolo di coordinamento.
- 4) **06/07/2016 (in corso di perfezionamento) - Accordo per la prosecuzione degli interventi di bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara e nelle aree ex SIN di cui al D.M. 29 ottobre 2013**, integrativo dell'Accordo di Programma per il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di “Massa Carrara” del 14 marzo 2011, rispetto al quale resta invariata la copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta deperimetrazione del SIN.

Pertanto, con l'Accordo integrativo si è proceduto all'aggiornamento in termini programmatici delle azioni di messa in sicurezza e bonifica, coerentemente con la nuova perimetrazione SIN, con il quadro conoscitivo aggiornato alla luce delle attività di caratterizzazione e bonifica intervenute nel frattempo, individuando le attività e gli interventi, tra quelli previsti nell'Accordo del 2011, da attuare in via prioritaria a valere sulle risorse residue disponibili, pari a € 3.057.284,00 (di cui € 1.057.284,00 ministeriali, residue del Programma Nazionale di Bonifica, interamente trasferite alla Regione Toscana ed € 2.000.000,00 da bilancio regionale) ed, infine, modificare e/o abrogare le disposizioni dell'Accordo del 2011 non più applicabili.

L'Accordo si pone in linea pienamente coerente con il recente Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 22 maggio 2015, “*Interventi per la riqualificazione e la riconversione dell'area industriale di Massa Carrara*”, nel quale, tenuto conto dello stato di contaminazione della falda acquifera, correlato alla presenza dell'area industriale di Massa Carrara e della necessità di considerare la falda come un corpo idrico unitario che si estende, senza interruzioni di sorta, nelle aree SIN e nelle contigue aree ex SIN - ora SIR a seguito della suddetta deperimetrazione,

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

i soggetti firmatari hanno concordato di programmare un intervento coordinato di messa in sicurezza/bonifica della medesima falda, fra le aree SIN e SIR.

Quadro degli interventi attuativi:

TABELLA N. 1 - PRIMA FASE - ELENCO DEGLI INTERVENTI E RELATIVE RISORSE A DISPOSIZIONE			
DENOMINAZIONE INTERVENTI		COSTO (euro)	SOGETTO ATTUATORE
A	Aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della falda sottostante alle aree SIN e SIR di Massa e Carrara, individuazione delle possibili sorgenti di contaminazione pregresse e di quelle attive ancora presenti,	320.000,00	Sogesid S.p.A.
B	Modello idrogeologico che consenta di identificare gli interventi prioritari all'interno di una cornice unitaria (SIN/SIR)	70.000,00	Sogesid S.p.A.
C	Progettazione preliminare dell'intervento di bonifica unitario della falda dell'intera area SIN e SIR	250.000,00	Sogesid S.p.A.
D	Intervento di bonifica nell'area residenziale Stadio - Tinelli	2.417.284,00	Sogesid S.p.A.
	Intervento di bonifica dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino - Lotto A		
	Caratterizzazione ambientale dell'area residenziale del Terrapieno Ex Colonia Torino - Lotto B		
	Completamento della Caratterizzazione Ambientale dell'Area residenziale Viale da Verrazzano		

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

TOTALE COSTO INTERVENTI	euro 3.057.284,00	
--------------------------------	--------------------------	--

Il Presidente sintetizza lo stato di attuazione degli interventi di caratterizzazione e bonifica per le aree comprese nel S.I.N. (in percentuale rispetto all'attuale estensione del S.I.N., che risulta essere pari a ca. 116 ha):

- aree con Piano di caratterizzazione approvato: ca. 53%. Si precisa che il predetto dato non tiene conto delle aree ex Farmoplant, per le quali, a seguito del rinvenimento di superamenti di CSC per i terreni e della presenza di rifiuti, entrambi accertati da ARPAT, successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n. 9875 del 22.9.1995, risulta necessaria una nuova caratterizzazione;
- aree per le quali sono stati presentati i risultati della caratterizzazione: ca. 53%. In merito al predetto dato, si richiama la precedente precisazione per le aree ex Farmoplant;
- aree con procedimento concluso per i terreni (concentrazioni < CSC o CSR): ca. 4%;
- aree contaminate con Progetto di bonifica dei suoli approvato: 25%. In merito al predetto dato, si richiama la precedente precisazione per le aree ex Farmoplant;
- aree contaminate con Progetto di bonifica della falda approvato: 15 %. In merito al predetto dato, si richiama la precedente precisazione per le aree ex Farmoplant.

Si riassume quindi, lo stato delle attività per il rilascio dei decreti di approvazione dei progetti di bonifica approvati in Conferenza di Servizi.

Dal 03 dicembre 2015 (data dell'ultima Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi per il S.I.N. di Massa e Carrara), sono stati sottoscritti i seguenti decreti di approvazione di progetto di bonifica (notificati ai soggetti interessati):

Syndial S.p.A.: <i>"Progetto operativo di bonifica della falda del sito di Avenza"</i>	Decreto prot. n. 2/STA del 20/01/16
Solvay Bario e derivati S.p.A.: <i>"Progetto operativo di bonifica della zona lato ferrovia"</i>	Decreto prot. n. 31/STA del 01/02/16 e Decreto prot. n. 377/STA del 13/07/16, di sostituzione della prescrizione n. 7 contenuta nell'art. 1 comma 1 del suddetto Decreto

Il Presidente comunica che la notifica dei decreti alle Aziende, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa, verrà effettuata unicamente via PEC. A tal fine, le Aziende dovranno comunicare alla Direzione STA l'indirizzo PEC registrato alla Camera di Commercio.

Il Presidente sottolinea che la Regione Toscana, che, ai sensi della Legge Regionale n. 22/15, ha acquisito le competenze in precedenza della Provincia in materia di bonifica, con il supporto di

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ARPA Toscana, deve garantire i controlli sull'attuazione degli interventi di cui ai progetti sopra menzionati.

Il Presidente, in considerazione dell'assenza del rappresentante della Regione Toscana (che, ai sensi della Legge Regionale n. 22/15, ha acquisito le competenze in precedenza della Provincia in materia di bonifica), si impegna a chiedere con nota alla Regione medesima le informazioni in merito allo stato di attuazione del procedimento per l'individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione.

Si introduce la discussione in merito alle aree ubicate all'interno dell'area **ex Farmoplant**, di cui al seguente elenco:

	AZIENDA
1	Apuan Car s.r.l.
2	Bongiorni s.r.l.
3	Brotini s.r.l.
4	Cages s.r.l.u.
5	Chlabe s.r.l.
6	Co. Far. Pe. s.r.l.
7	Cogip s.r.l.
8	Consorzio Centro Servizi Auto
9	Consorzio Z.I.A
10	Eam Pietrucci Oreste
11	Ecodem 2000 s.r.l.
12	Elettromeccanica Frigerio s.r.l.
13	Estel Group
14	Ezio Ronchieri S.p.A.
15	F.B. Immobiliare s.r.l.
15	FIPA Immobiliare s.r.l.
16	Food Service s.r.l.
17	Gentili Costruzioni s.r.l.
18	Infissi Ceccotti Chiara
19	IVAN s.r.l.
20	Locat S.p.A.
22	L.P. Cantiere Nautico s.r.l.
23	Mpt s.r.l.
25	Nauticad s.r.l.
26	Sovir s.r.l.
28	Tecnomar s.r.l.
29	Tecnofit s.r.l.
30	Tipografia Ceccotti Brunello
31	Universal Diamond s.r.l.
32	Valdettaro Shipyard s.r.l.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda che la CdS istruttoria tenutasi in data 03/12/15 ha richiesto quanto segue:

- A. in merito alle misure di prevenzione/messa in sicurezza: ai soggetti titolari delle aree medesime, di attivare le misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente necessarie per la tutela sanitaria dei fruitori dell'area e per impedire la diffusione della contaminazione direttamente dovuta alle aree in questione. E' necessario, inoltre, che sia trasmesso al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, un documento tecnico sulle misure eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- B. alla Edison S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo verbale, un documento complessivo che dimostri l'efficienza ed efficacia delle misure di prevenzione attuate, al fine di valutare gli eventuali rischi per i fruitori delle aree in esame;
- C. ad ARPAT, di presenziare a tutti gli scavi che saranno effettuati in futuro all'interno dell'area ex Farmoplant, al fine di verificare la tipologia degli eventuali materiali (terreni, materiali di riporto, rifiuti), rinvenuti nonché di analizzare, in contraddittorio, i campioni prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi.
- D. al Comune di Massa e alla Provincia di Massa Carrara, nell'ambito dell'art. 244 del Testo Unico Ambientale, di verificare e aggiornare l'ubicazione, la ragione sociale e le attuali attività delle Aziende ricadenti nell'area ex Farmoplant, comunicando al MATTM eventuali variazioni per le notifiche di competenza.

La Edison S.p.A. ha trasmesso, con nota del 19/01/16, la *"Relazione tecnica inerente all'efficienza ed efficacia idrochimica della barriera idraulica esistente presso il sito ex Farmoplant"* (prot. MATTM n. 00929/STA del 21/01/16), che viene di seguito sintetizzata.

Nella relazione, Edison S.p.A. afferma che fin dal 1984 è attiva presso l'area ex Farmoplant una barriera idraulica costituita dai pozzi P13, P7, P8 e P5, successivamente potenziata con il pozzo A3 ed infine nel 1995 con il pozzo cisterna PC, sì da costituire l'attuale assetto. La portata di ciascun pozzo varia tra ca. 5 mc/h a 45 mc/h. La barriera idraulica è sempre stata mantenuta in funzione.

Nel 1998 il Comune di Massa ha concesso l'autorizzazione al recapito diretto nel Torrente Lavello, dato il miglioramento sensibile della qualità delle acque in riferimento ai pesticidi. La Provincia di Massa Carrara ha disposto, in data 28/12/2004, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'emungimento, mediante un serbatoio di equalizzazione, nel Torrente Lavello. Il predetto serbatoio è stato posizionato in modo tale da permettere, qualora le analisi di controllo ne evidenziassero la necessità, l'inserimento di unità di trattamento del refluo. L'autorizzazione allo scarico è stata rinnovata in data 08/08/13 per ulteriori n. 4 anni.

L'Azienda dichiara che attualmente risultano presenti nelle acque di falda composti alifatici clorurati cancerogeni e non, ammoniaca e Manganese, che vengono indicati dall'Azienda medesima come provenienti da monte idrogeologico.

Alla luce di quanto sopra, l'Azienda ritiene che la barriera idraulica esistente assolva pienamente, in maniera efficiente ed efficace, la funzione di intercettazione degli inquinanti, impedendo che questi si propaghino a valle. Infatti, le sostanze rinvenute attualmente in falda non coincidono con le tipologie di sostanza (pesticidi) collegabili ai processi produttivi pregressi della Farmoplant.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

La Edison S.p.A. dichiara poi di non possedere alcuna proprietà all'interno dell'area ex Farmopiant e che le lavorazioni sono cessate a partire dal 1988, ma che continua a mantenere attiva una barriera idraulica finalizzata a contenere la contaminazione. Ritiene che la Farmopiant non possa continuare a rispondere della situazione di inquinamento della falda.

Il MATTM ha chiesto, con nota prot. 13355/STA del 14/07/16, il parere ad ISPRA e ad ARPAT sull'elaborato sopra citato trasmesso da Edison S.p.A.

Il Presidente ritiene che sia necessario acquisire, al fine di una valutazione complessiva sull'elaborato in esame, i pareri di ISPRA e di ARPAT, che verranno trasmessi mediante nota all'Azienda medesima.

Il Presidente propone di trattare al presente punto all'O.d.G. anche il seguente elaborato di cui al punto n. 7) all'O.d.G., inerente all'area di pertinenza della Società **Bruno Lucchetti s.r.l. – Marmi e Graniti**, ricadente all'interno dell'area ex Farmopiant:

- “Area Ex Resine - Lotto n. 13 ubicato in Via Martiri di Cefalonia - Comune di Massa. Risultati del Piano di Caratterizzazione”, trasmesso da Ferrari De Nobili s.r.l. per conto della Società medesima in data 31/05/16 (prot. MATTM n. 10248/STA del 01/05/16).

I partecipanti si dichiarano d'accordo.

L'area in esame è ubicata in Via Martiri di Cefalonia nel Comune di Massa. L'impianto è stato costruito sul terreno individuato nella planimetria catastale al Foglio 109, Mappale 129 del Comune di Massa, corrispondente al lotto n. 13 del P.L.C. "A" area ex-resine, del quale la società è assegnataria. Il lotto ha un'area complessiva di 19.181 mq (superficie catastale 19.163 mq). Sono presenti nell'area tre edifici contigui con destinazione d'uso a capannone industriale, una palazzina uffici e un locale compressori-pompe.

Con nota del 23/02/2016 (prot. MATTM n. 3299/STA del 24/02/2016), la Società Ferrari De Nobili s.r.l. ha trasmesso, per conto dell'Azienda, la Relazione descrittiva della proposta di Piano di Caratterizzazione dell'area in esame. Con nota del 08/03/2016 (prot. MATTM n. 4340/STA del 08/03/2016), ARPAT ha ritenuto non conforme il Piano di Caratterizzazione presentato, rispetto al Protocollo Operativo previsto dall' art. 10 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14 marzo 2011, ed ha richiesto quindi alcune integrazioni.

Con nota del 15/03/2016 (prot. MATTM n. 4890/STA del 15/03/2016), ARPAT ha ritenuto esaustive le integrazioni presentate dalla Società con nota del 10/03/2016 e, pertanto, ha ritenuto che l'Azienda potesse procedere all'avvio delle attività.

Con nota del 31/05/2016 (prot. MATTM n. 10248/STA del 01/06/2016), la Società Ferrari De Nobili s.r.l. ha trasmesso, per conto dell'Azienda, la “Relazione finale del Piano di Caratterizzazione” dell'area in esame, nella quale ha evidenziato:

- nei terreni (incluso il *top soil*), assenza di superamenti delle CSC di Col. B, Tab. 1, All. 5, Titolo V – Parte Quarta del D. lgs. 152/06;
- nelle acque di falda, superamenti delle CSC di Tab. 2 del medesimo Allegato per il solo parametro Manganese, in n. 3 piezometri su n. 4 totali;
- la necessità di predisporre un'analisi di rischio sito-specifica “al fine di verificare se le concentrazioni di Mn ritrovate siano pericolose per l'ambiente e per l'uomo”;

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

- la necessità di acquisire la validazione dei dati analitici da parte di ARPAT.

Con nota del 12/07/2016 (prot. MATTM n. 13154/STA del 12/07/2016), ARPAT ha trasmesso, in merito alla validazione dei dati analitici, le seguenti valutazioni:

- per i terreni: dalla valutazione dell'intero processo analitico, emerge un sostanziale allineamento dei dati di ARPAT con i dati della Società su tutti i campioni di terreno (incluso il *top soil*) ed il rispetto delle CSC previste dalla norma, fatta eccezione per il parametro DDT e metaboliti, relativo al campione SA5 PZ (1-2 m), rinvenuto da ARPAT in concentrazione superiore alla relativa CSC e non confrontabile con il valore espresso dalla Società;
- per le acque di falda: dallo scenario analitico emerso dal confronto tra i dati di ARPAT e quelli della Società, si rilevano alcune significative difformità. Si conferma l'allineamento dei dati e relativo superamento della CSC per il parametro Mn in n. 3 piezometri, mentre si registrano difformità per il parametro Tetracloroetilene (nei piezometri SA1 PZ e SA5 PZ) e per il parametro Cloroformio (nel piezometro SA5 PZ) riscontrati da ARPAT e non dalla Società.

Pertanto, ARPAT ha ritenuto che, preliminarmente alla definizione del quadro di contaminazione della matrice terreno nel punto SA5 PZ (1-2 m) ed alla matrice acque sotterranee nei piezometri SA1 PZ, SA5 PZ e SA7 PZ, debba essere recuperata una condizione di allineamento dei dati analitici restituiti dai due laboratori (di parte e di controllo).

Con nota MATTM prot. n. 13269/STA del 13/07/2016, si è chiesto all'Azienda, sulla base delle valutazioni formulate da ARPAT, di procedere alla verifica dei dati analitici secondo le modalità che saranno indicate da ARPAT medesima, ai fini della validazione complessiva delle attività di caratterizzazione ambientale svolte.

Inoltre, in merito all'analisi di rischio in corso di predisposizione da parte dell'Azienda, si è sottolineato che l'elaborazione dovrà tenere conto anche degli esiti analitici di ARPAT.

Nella stessa nota si è poi ricordato che, in ogni caso ed in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, l'attuazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Pertanto, all'esito della valutazione di rischio eseguita, è necessario che l'Azienda attui, ove necessario, idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela igienico-sanitaria nei confronti dei soggetti che operano sull'area, che gli Enti localmente preposti al controllo procederanno a verificare nell'ambito delle loro specifiche attività. L'Azienda dovrà poi trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico sulle misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'Azienda chiede se debba essere effettuato un nuovo campionamento dei terreni in contraddittorio con ARPAT.

Sul punto, ARPAT ritiene che sia possibile effettuare la verifica sulla terza aliquota dei terreni già disponibile.

Il MATTM afferma che le attività di indagine integrative dovranno essere eseguite sotto la supervisione di ARPAT, che dovrà altresì valutare il processo analitico e gli esiti ai fini della validazione complessiva.

L'Azienda utilizzerà i dati analitici sulle acque di falda determinati da ARPAT per eseguire l'analisi di rischio, che si impegna a trasmettere nei minimi tempi necessari.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.



ARPAT ha trasmesso, con nota del 28/06/16 (prot. MATTM n. 12189/STA del 28/06/16), la relazione inerente ai risultati della caratterizzazione dell'area di pertinenza della Società Ezio Ronchieri S.p.A., ubicata nell'area ex Resine della Farmoplant, nella quale:

- a. ritiene che, preliminarmente al mero confronto di dati ai fini della stima delle CSC, sia da ripristinare l'allineamento tra il laboratorio di ARPAT e quello privato. ARPAT non ritiene infatti accettabili i risultati analitici proposti dalla Società per i campioni di terreno e di acque di falda in quanto difformi da quelli di ARPAT sia per i valori di concentrazione sia per lo scenario di contaminazione rappresentato;
- b. propone la ripetizione delle analisi sui campioni di acque di falda provenienti dai piezometri PZ1 e PZ2 e sui campioni di terreno provenienti dai punti S2 e S3 in tutti gli orizzonti stratigrafici per la ricerca degli analiti oggetto di disaccordo.

Il MATTM, con nota prot. n. 1242/STA del 01/07/16 ha richiesto all'Azienda, sulla base del parere di ARPAT sopra citato, di eseguire in contraddittorio con ARPAT, le indagini sulle acque di falda richieste e di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini, inclusi quelli delle analisi integrative, condotte sui terreni e sulle acque di falda, che dovranno essere valutati da ARPAT ai fini della validazione;
- l'analisi di rischio sito-specifica a tutela dei soggetti operanti nell'area di proprietà, elaborata tenendo conto dei risultati analitici complessivamente ottenuti.

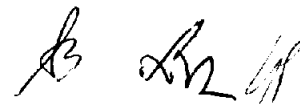
L'Azienda Ezio Ronchieri S.p.A. non è presente, ancorché regolarmente convocata.

Dopo ampia e approfondita discussione in merito alle aree ricadenti all'interno dell'area ex Farmoplant, la Conferenza di Servizi istruttoria, preliminarmente, ricorda che, a prescindere dai profili di responsabilità, la contaminazione presente nelle aree può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, anche i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono, pertanto, attuare tutte le misure di prevenzione/messa in sicurezza finalizzate a circoscrivere, limitare e impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, deve attuare idonee misure di prevenzione, secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

In tal senso, la Conferenza di Servizi istruttoria chiede, in merito alle misure di prevenzione/messa in sicurezza: ai soggetti titolari delle aree medesime, di attuare le misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente necessarie per la tutela sanitaria dei fruitori dell'area e per impedire la diffusione della contaminazione direttamente dovuta alle aree in questione. E' necessario, inoltre, che sia trasmesso al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, un documento tecnico sulle misure

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.



eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede:

- all'Azienda Bruno Lucchetti s.r.l., sulla base del parere di validazione dei dati analitici di ARPAT del 12/07/2016, di procedere alla verifica dei dati analitici sui terreni e sulle acque di falda, secondo le modalità che saranno indicate da ARPAT medesima, ai fini della validazione complessiva delle attività di caratterizzazione ambientale svolte. La Conferenza di Servizi istruttoria chiede, inoltre, all'Azienda di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente la seguente documentazione:
 - a) i risultati delle ulteriori indagini condotte sui terreni e sulle acque di falda, che dovranno essere valutati da ARPAT ai fini della validazione;
 - b) l'analisi di rischio sito-specifica (già programmata da parte dell'Azienda) a tutela dei soggetti operanti nell'area di proprietà, elaborata tenendo conto anche degli esiti analitici di ARPAT.
- all'Azienda Ezio Ronchieri S.p.A. di eseguire, in contraddittorio con ARPAT, le indagini sulle acque di falda richieste da ARPAT medesima e di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente la seguente documentazione:
 - a) i risultati delle indagini, inclusi quelli delle analisi integrative, condotte sui terreni e sulle acque di falda, che dovranno essere valutati da ARPAT ai fini della validazione;
 - b) l'analisi di rischio sito-specifica a tutela dei soggetti operanti nell'area di proprietà, elaborata tenendo conto dei risultati analitici complessivamente ottenuti.

La Conferenza di Servizi chiede poi:

- A. ad ARPAT, di presenziare a tutti gli scavi che saranno effettuati in futuro all'interno dell'area ex Farmoplant, al fine di verificare la tipologia degli eventuali materiali (terreni, materiali di riporto, rifiuti), rinvenuti nonché di analizzare, in contraddittorio, i campioni prelevati dalle pareti e dal fondo degli scavi;
- B. al Comune di Massa, nell'ambito dell'art. 244 del Testo Unico Ambientale, di verificare e aggiornare l'ubicazione, la ragione sociale e le attuali attività delle Aziende ricadenti nell'area ex Farmoplant, comunicando al MATTM eventuali variazioni per le notifiche di competenza.

Si passa quindi alla discussione in merito alla porzione dell'area ex Ferroleghic di pertinenza del **Consorzio Investimenti Produttivi s.r.l.**

La Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/15 ha chiesto al Consorzio Investimenti Produttivi s.r.l. di:

- A. ottemperare ad alcune prescrizioni in merito al sistema di emungimento delle acque di falda adottato;
- B. chiarire lo stato di fatto degli interventi attuati in merito alle acque di falda emunte e di fornire, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo verbale, un documento tecnico esaustivo;

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 l. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

C. attuare idonee misure di prevenzione/interventi di messa in sicurezza mediante rimozione della fonte inquinante, costituita dai fanghi di lagunaggio contenenti Cromo ubicati nell'area n. 9, senza soluzione di continuità con l'eliminazione dei rifiuti "inerti" sovrastanti nonché di trasmettere una nota sullo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei medesimi fanghi (comprensiva di cronoprogramma).

La medesima Conferenza di Servizi ha poi invitato il Consorzio a presentare, nei minimi tempi tecnici necessari, attesi i superamenti delle CSC delle acque di falda riscontrati in passato per i parametri Cromo VI, Manganese, Ammoniacale, Nitriti e IPA totali e nell'ultima campagna di monitoraggio eseguita da ARPAT per i parametri tetracloroetilene e Cromo totale, l'analisi di rischio sito specifica delle acque di falda contaminate.

La Conferenza di Servizi istruttoria ha poi richiesto:

- alla Provincia di Massa Carrara, di provvedere tempestivamente all'individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata, nei modi di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/06, ai fini delle conseguenti azioni, anche di risarcimento del danno ambientale;
- ad ARPAT di effettuare, nel corso della prossima campagna di monitoraggio delle acque di falda, la ricerca di una serie di analisi.

Ad oggi, non risulta agli atti della Direzione STA del MATTM alcun riscontro alle richieste sopra formulate.

Il Consorzio Investimenti Produttivi non è presente ancorché regolarmente convocato.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede al Consorzio Investimenti Produttivi s.r.l. di:

A. ottemperare alle seguenti prescrizioni in merito al sistema di emungimento delle acque di falda adottato:

- 1. è necessario, ai fini della determinazione di una carta piezometrica in condizioni dinamiche, evitare l'utilizzo delle misure effettuate dai pozzi in emungimento, in quanto esse risentono delle perdite di carico specifiche dei singoli pozzi;**
- 2. la morfologia della falda in condizioni dinamiche, rappresentata in Tavola 2 dell'elaborato "*Area ex Ferroleghes. Intervento di MISE per le acque di falda presso il Consorzio Investimenti Produttivi s.r.l.*", consegnato a mano dal Consorzio medesimo in data 26/06/07 (prot. MATTM n. 17125/QdV/DI del 27/06/07), non dimostra l'efficacia dell'emungimento in corso a causa della carenza di punti di controllo da cui effettuare misure di soggiacenza e analisi chimiche. L'ubicazione dei punti di monitoraggio deve permettere di definire in maniera corretta l'area di influenza dei pozzi di emungimento sia a monte che a valle della barriera; è, perciò, necessario incrementare il numero di punti di controllo prevedendo l'installazione di piezometri sia a monte che a valle dei pozzi nonché il posizionamento di piezometri ragionevolmente vicini ai pozzi oggi in emungimento;**
- 3. è necessario precisare se il rilievo piezometrico è stato eseguito in condizioni statiche o dinamiche;**
- 4. l'utilizzo delle misure effettuate nei pozzi Radicchi e Bertagnini è subordinato alla definizione delle loro caratteristiche costruttive (profondità, tratto fessurato, etc.);**

5. è necessario fornire le posizioni di tutti i pozzi e dei piezometri sia su apposita cartografia che mediante la definizione delle coordinate nel sistema UTM WGS84 fuso 32;
 6. è necessario precisare da quanto tempo il presente sistema di messa in sicurezza delle acque di falda è in funzione nonché registrare e trasmettere le portate estratte giornalmente, settimanalmente e mensilmente ed evidenziare eventuali malfunzionamenti;
 7. in merito all'ipotesi di intervento per avaria della pompa indicato a pagina 20 e 21 del predetto documento, è necessario prevedere un monitoraggio in continuo del funzionamento del sistema e prevedere per le operazioni di pronto intervento tempi ridotti;
 8. è necessario specificare in modo univoco le portate di esercizio di emungimento dai singoli pozzi;
 9. si evidenzia che le portate utilizzate nel *test* di interferenza (tab. 3, pag.13 dell'elaborato sopra citato) risultano spesso maggiori di quelle evidenziate in tabella 2, pag. 11. L'utilizzo di una portata maggiore rispetto a quella di esercizio può determinare una sovrastima degli abbassamenti indotti nella falda e quindi del raggio d'influenza e del fronte di richiamo. Per questo motivo le prove di interferenza realizzate utilizzando una portata maggiore di quella di esercizio devono essere ripetute, utilizzando una portata minore o uguale a quella di esercizio;
 10. ad eccezione del monitoraggio effettuato nel gennaio 2007, non sono state trasmesse le relazioni di monitoraggio delle acque di falda con cadenza mensile, corredate da una analisi dei *trend* di concentrazione nel tempo per i diversi contaminanti ricercati;
 11. è necessario effettuare misure dei livelli piezometrici in occasione di tutte le campagne di prelievo dei campioni di acqua di falda;
 12. trasmettere, almeno due volte all'anno, come richiesto nell'Autorizzazione Provinciale n. 375, gli esiti dei controlli eseguiti nel punto di scarico delle acque.
- B. chiarire lo stato di fatto degli interventi attuati in merito alle acque di falda emunte e di fornire, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, un documento tecnico esaustivo;
- C. attuare idonee misure di prevenzione/interventi di messa in sicurezza mediante rimozione della fonte inquinante, costituita dai fanghi di lagunaggio contenenti Cromo ubicati nell'area n. 9, senza soluzione di continuità con l'eliminazione dei rifiuti "inerti" sovrastanti nonché di trasmettere una nota sullo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei medesimi fanghi (comprensiva di cronoprogramma). Si sottolinea, a tal proposito che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, la realizzazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. E' necessario, inoltre, che sia trasmesso al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, un documento tecnico sulle misure eventualmente adottate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede poi alla Regione Toscana (che, ai sensi della L.R. 22/15, ha acquisito dalla Provincia di Massa Carrara le competenze in materia di bonifica), di provvedere tempestivamente all'individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata, nei modi di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/06, ai fini delle conseguenti azioni, anche di risarcimento del danno ambientale.

Si passa quindi alla discussione sull'area **Solvay Chimica Italia S.p.A.**

L'area di proprietà dell'Azienda ha una superficie di circa 25.6 ettari. Dal 1964 l'Azienda svolge le attuali attività, costituite dalla produzione di sali di Bario attraverso l'arrostimento in forno rotativo del minerale Baritina, con l'ottenimento del Solfuro di Bario per riduzione e successive fasi di lisciviazione. Nel 1994 l'Azienda ha ceduto la produzione di carbonato di Bario tecnico ed ha acquistato la produzione di solfato di Bario.

Per quanto riguarda i terreni, si ricorda che il "*Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area stoccaggio materiali di lavorazione*" (area Collina) è stato approvato con Decreto n. 3977/TRI/VII del 12/12/2012, come già evidenziato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/2015, e che i relativi lavori sono attualmente in corso di esecuzione (v. nota Azienda del 26/05/2016, prot. MATTM n. 10114/STA del 31/05/2016).

Con Decreto n. 31 del 01/02/2016, è stato poi approvato il progetto di bonifica contenuto nel documento "*Revisione del Progetto operativo di bonifica della zona lato ferrovia*". Inoltre, è stato emanato il Decreto relativo alla "Sostituzione prescrizione n. 7 contenuta nell'art. 1, comma 1 del Decreto MATTM n. 31 del 1.02.16 di Approvazione progetto di bonifica contenuto nel documento *Revisione del Progetto operativo di bonifica della zona lato ferrovia*". In merito a tale progetto, l'Azienda ha trasmesso la nota del 08/07/2016 (prot. MATTM n. 12951/STA del 11/07/2016), con la quale ha comunicato di aver effettuato la consegna dei lavori alla società appaltatrice incaricata e di aver avviato, dal 03/06/2016, i lavori preliminari all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto approvato.

Per quanto riguarda le acque di falda, la Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/2015 ha richiesto all'Azienda di:

- attuare/proseguire idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela sanitaria dei fruitori dell'area e per impedire la diffusione della contaminazione e trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo verbale, un documento tecnico sulle misure eventualmente adottate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- trasmettere, nei minimi tempi tecnici necessari:
 - ad ARPAT, i risultati del piano di monitoraggio delle acque di falda, da eseguire in accordo con ARPAT medesima;
 - lo studio idrogeologico monte-valle, finalizzato all'individuazione di eventuali connessioni causali tra la contaminazione riscontrata nei terreni e quella riscontrata nelle acque di falda;
 - l'Analisi di Rischio, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, svolta anche in modalità diretta, allo scopo di valutare il rischio igienico-sanitario per i soggetti operatori/fruitori dell'area nonché verificare l'eventuale necessità di intervento sulle acque

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

di falda; in particolare, si dovrà dimostrare che non sussiste rischio di diffusione della contaminazione da suolo a falda. Tale elaborato deve essere trasmesso anche a ISS, INAIL, ARPAT, ASL e organizzazioni sindacali.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, ha chiesto ad ARPAT di valutare gli esiti del suddetto piano di monitoraggio delle acque di falda e di trasmettere un parere sulla base delle analisi di validazione eseguite.

Successivamente alla suddetta Conferenza, l'Azienda ha trasmesso la seguente documentazione, di cui si sintetizzano i contenuti:

- a) *“Risposte al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/2015”*, contenenti alcuni chiarimenti sull'analisi di rischio sanitario ed i risultati della prova di tracciamento della falda ai fini della definizione del modello idrogeologico, trasmesse con nota del 13/01/2016 (prot. MATTM n. 568/STA del 18/01/2016);
- b) *“Relazione sul monitoraggio monte-valle delle acque sotterranee”*, trasmessa con nota del 29/02/2016 (prot. MATTM n. 3834/STA del 02/03/2016); gli esiti di tale monitoraggio hanno evidenziato superamenti delle CSC di Tab. 2 per i soli parametri Triclorometano e Tetracloroetilene;
- c) *“Esiti della seconda campagna di monitoraggio delle acque sotterranee”*, trasmessi con nota del 08/06/2016 (prot. n. 10749/STA del 08/06/2016); dalle indagini condotte risultano superamenti per i parametri Triclorometano e Tetracloroetilene in vari piezometri della rete utilizzata;
- d) richiesta ad ARPAT di concordare le date per l'esecuzione della terza e della quarta campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, previste rispettivamente nei mesi di luglio e di ottobre 2016, utilizzando i punti di indagine e le modalità delle precedenti campagne, trasmessa con nota del 28/06/2016 (prot. MATTM n. 12271/STA del 30/06/2016);
- e) comunicazione del 29/06/2016 (prot. n. 12308/STA del 30/06/2016), con la quale l'Azienda informa che sta proseguendo le attività di monitoraggio monte-valle delle acque di falda, in contraddittorio con ARPAT, e che lo studio idrogeologico della falda è ancora in corso; si impegna quindi a trasmettere l'elaborato definitivo a seguito dell'esecuzione di alcune attività addizionali già pianificate, utili alla finalizzazione del modello idrogeologico, che richiederà alcuni mesi.

Per quanto riguarda le attività di controllo svolte, ARPAT ha comunicato, con nota prot. n. 35515 del 30/05/2016 (prot. MATTM n. 9949/STA del 30/05/2016), come richiesto dal MATTM con nota prot. n. 14353/STA del 18/09/2015, le proprie valutazioni sugli esiti del monitoraggio condotto sulle acque di falda nel novembre 2015, esprimendo, sulla base delle indagini effettuate ed in riferimento ai parametri ricercati, le seguenti valutazioni:

- sono stati costituiti n. 25 campioni da destinare alle analisi di laboratorio per la ricerca e determinazione dei composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni ed alifatici alogenati cancerogeni;
- dei 25 campioni costituiti, risulterebbe che n. 7 sono stati prelevati all'esterno dell'area Solvay lato monti, n. 14 all'interno dell'area, n. 3 esterni all'area lato mare e n. 1 esterno all'area lato Avenza;

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

- nei n. 7 campioni prelevati a monte dell'area, i dati trasmessi da Solvay evidenziano il superamento dei limiti per il parametro Tetracloroetilene in 4 punti (piezometri PZ 2-9-10-11); anche nelle analisi di controllo ARPAT si evidenziano gli stessi superamenti dei limiti, in concentrazioni maggiori rispetto a quelle determinate dall'Azienda (4.35 µg/l in PZ2; 2.32 µg/l in PZ9; 3.42 µg/l in PZ10; 5.20 µg/l in PZ11). Nel campione prelevato nel punto PZ2 si registra anche il superamento dei limiti per il parametro Triclorometano, rilevato sia dall'Azienda che da ARPAT. Nel campione prelevato nel punto PZ3 si registra il superamento dei limiti per il parametro 1,2,3 Tricloropropano nelle analisi di controllo ARPAT (valore di concentrazione riscontrato: 0.0017 µg/l), non rilevato negli esiti trasmessi dall'Azienda;
- nei n. 14 campioni prelevati all'interno dell'area, si registra n. 1 superamento dei limiti per il parametro Tetracloroetilene (PZE), rilevato sia dall'Azienda che da ARPAT, e n. 4 superamenti per Triclorometano (piezometri E-M-A-O), registrati sia dall'Azienda che da ARPAT. Nelle analisi di controllo ARPAT, si registra il superamento dei limiti per questo parametro anche nel punto PZB (0.17 µg/l), mentre il valore trasmesso dall'Azienda è prossimo al limite. Inoltre gli esiti analitici di questa campagna di monitoraggio nei campioni di acque di falda costituiti nei punti P1,P4,P5, PZF hanno mostrato valori superiori ai limiti di rilevabilità analitica, a conferma della presenza di queste sostanze in falda (composti alifatici clorurati cancerogeni rilevati sia nelle analisi trasmesse dall'Azienda che nelle analisi di ARPAT), ma in concentrazioni conformi ai limiti di Tabella 2, mentre nelle indagini precedenti erano state riscontrate con valori superiori ai limiti di riferimento (oltre ad altri ulteriori parametri non oggetto dell'attuale campagna di monitoraggio);
- nei n. 3 campioni a valle, ARPAT ha registrato il superamento dei limiti per Triclorometano in un campione (0.17 µg/l in PZ6), mentre il valore trasmesso dall'Azienda è prossimo al limite.

Nello stesso parere, ARPAT ha comunicato poi che, nel marzo 2016, in accordo con l'Azienda, è stata condotta una seconda campagna di monitoraggio, nei medesimi punti di indagine, per una verifica ed un approfondimento dei dati analitici rilevati nella prima campagna. Allo stato, sono in fase di elaborazione i dati analitici delle analisi di controllo eseguite da ARPAT, che procederà a trasmettere un'apposita relazione una volta acquisiti i dati analitici dell'Azienda.

Con nota MATTM prot. n. 12852/STA del 07/07/2016, sono state trasmesse all'Azienda le valutazioni di ARPAT, sulla base delle quali si è chiesto all'Azienda di trasmettere, entro i minimi tempi necessari, un aggiornamento dell'analisi di rischio ai fini della verifica dell'assenza di rischio sanitario per i fruitori dell'area, condotto sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio della falda finora eseguite e tenendo conto anche dei risultati analitici di ARPAT, che ha rilevato valori di concentrazione maggiori ed ulteriori contaminanti (i.e. 1,2,3-Tricloropropano) rispetto a quelli riscontrati dall'Azienda.

Nella stessa nota si è ricordato, a tal proposito, che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, l'attuazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Pertanto, all'esito della valutazione di rischio eseguita, è necessario che l'Azienda attui, ove necessario, idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela igienico-sanitaria nei confronti dei soggetti che operano sull'area, che gli Enti localmente preposti al controllo procederanno a verificare nell'ambito delle loro specifiche attività. L'Azienda dovrà poi

trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico sulle misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Inoltre, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le ulteriori campagne di monitoraggio previste, i cui esiti dovranno essere valutati da ARPAT, nonché le attività ritenute necessarie per la definizione del modello idrogeologico, si è chiesto all'Azienda di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro il mese di ottobre 2016, il modello idrogeologico completo e le conclusioni definitive dello studio monte - valle effettuato.

L'Azienda afferma che è in corso di predisposizione una nota in risposta alla nota MATTM del 07/07/16 sulle misure di prevenzione.

Il MATTM sottolinea che l'analisi di rischio è importante al fine di individuare le eventuali misure di prevenzione da attuare nell'area di pertinenza.

ARPAT afferma di aver sempre eseguito in contraddittorio con l'Azienda le campagne di indagine delle acque di falda al fine di determinare il monte - valle idrogeologico (e quindi il modello idrogeologico). La prossima campagna è prevista per il 16 - 17 ottobre p.v.

L'Azienda afferma che, ad oggi, i valori di concentrazione con superamenti delle CSC fissate dalla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, riscontrati nelle acque di falda, non sono superiori ai valori di cui si è tenuto conto nell'elaborazione dell'AdR già presentata. Precisa poi che il superamento della CSC per il parametro 1,2,3 - tricloropropano riguarda un piezometro esterno all'area di pertinenza, utilizzato per lo studio monte - valle.

L'Azienda chiede di spostare a novembre 2016 la scadenza per la presentazione del modello idrogeologico, in considerazione dei tempi necessari per il completamento delle campagne di monitoraggio già previste e per l'acquisizione delle valutazioni di ARPAT.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all'Azienda di trasmettere, nei minimi tempi tecnici necessari, un aggiornamento dell'analisi di rischio ai fini della verifica dell'assenza di rischio sanitario per i fruitori dell'area, condotto sulla base degli esiti delle campagne di monitoraggio della falda finora eseguite e tenendo conto anche dei risultati analitici di ARPAT, che ha rilevato valori di concentrazione maggiori ed ulteriori contaminanti (i.e. 1,2,3-Tricloropropano) rispetto a quelli riscontrati dall'Azienda medesima.

La Conferenza di Servizi istruttoria ricorda che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, l'attuazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Pertanto, all'esito della valutazione di rischio eseguita, è necessario che l'Azienda attui, ove necessario, idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela igienico-sanitaria nei confronti dei soggetti che operano sull'area, che gli Enti localmente preposti al controllo procederanno a verificare nell'ambito delle loro specifiche attività. L'Azienda dovrà poi trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti un documento tecnico sulle misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



Si passa quindi al **secondo punto** all'Ordine del Giorno inerente l'esame dei seguenti elaborati trasmessi dalla Società **Ambiente s.c.:**

- a. *"Report delle indagini di caratterizzazione - Lotto n. 1 dell'area ex Ferroleghie"*, trasmesso dalla Società medesima con nota del 23/02/2016 (prot. MATTM n. 3279/STA del 23/02/2016);
- b. *"Analisi di rischio sanitaria – Matrice Acque sotterranee"*, trasmesso dalla Società Ambiente s.c., con nota del 26/02/2016 (prot. MATTM n. 3593/STA del 29/02/2016);
- c. *"Analisi di rischio sanitaria – Matrice Acque sotterranee – rev. I"*, trasmesso dalla Società medesima con nota del 21/04/2016 (prot. MATTM n. 7291/STA del 21/04/2016).

La Conferenza di Servizi del 03/12/2015 ha chiesto in merito al Lotto in esame:

- a. alla Società Ambiente s.c., di presentare, in caso di superamenti delle CSC fissate dalla tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 per le acque di falda, la valutazione dell'eventuale rischio sanitario per i fruitori dell'area;
- b. alla Provincia di Massa Carrara di provvedere tempestivamente all'individuazione del responsabile della contaminazione riscontrata, nei modi di cui all'art. 244 del D. Lgs. 152/06, ai fini delle conseguenti azioni, anche di risarcimento del danno ambientale;
- c. ad ARPAT di valutare, ai fini della validazione, i dati presentati dall'Azienda;
- d. agli Enti locali di controllo, nel caso di superamenti delle CSC, di valutare, per i singoli interventi edilizi che l'Azienda intende realizzare, la non interferenza delle opere in progetto con la matrice contaminata e di verificare che le opere previste non interferiscano con né siano in contrasto con o impediscano in alcun modo l'attivazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda eventualmente necessari. In caso di superamenti per le acque di falda, deve essere, inoltre, valutato l'eventuale rischio sanitario per i fruitori dell'area.

Si illustra brevemente l'elaborato 2a) del presente punto all'O.d.G.

L'Azienda intende ampliare i locali adibiti a laboratorio, con la realizzazione di una nuova costruzione adiacente ai laboratori esistenti.

La Società ha trasmesso la relazione contenente le informazioni di carattere descrittivo del sito e le indagini di caratterizzazione.

Ai fini della caratterizzazione la Società ha provveduto all'acquisizione dei campioni di terreno mentre il campionamento delle acque è avvenuto in contraddittorio con ARPAT.

ARPAT, nella nota del 19/02/2016 (prot. MATTM n. 3093/STA del 22/02/2016), non ha considerato esaustiva la documentazione presentata dall'Azienda, in quanto non era stata indicata la destinazione d'uso dell'area, la superficie totale della stessa e per le acque di falda, la carta non riportava le isopieze né vi era riferimento alla soggiacenza della falda stessa.

ARPAT, inoltre, ha rilevato superamenti di Manganese: valore riscontrato 57 µg/l nel piezometro PZ1 e 72 µg/l nel piezometro Pz2, 167 µg/l nel piezometro Pz3 (valore CSC 50 µg/l) e i superamenti di Triclorometano pari a 1.5 µg/l in Pz1 e 0.25 µg/l nel piezometro Pz3 (valore CSC 0.15 µg/l).

In merito ai terreni, ARPAT ha ricordato che le analisi effettuate dal proprio laboratorio hanno mostrato il rispetto per tutti i parametri della Tab. 1 Colonna B ma superamenti della Tab. 1 Colonna A per il Cromo VI e il Piombo in alcuni campioni. Ricorda, inoltre, che la documentazione

della Società è stata inviata successivamente e il campionamento non è avvenuto in contraddittorio con ARPAT medesima.

ARPAT, nella successiva nota del 03/03/2016 (prot. MATTM n. 4426/STA del 08/03/2016), in merito alle risultanze analitiche sulle acque di falda con valori divergenti tra la Società ed ARPAT, ha preso atto che la Società ha fatto propri valori proposti da ARPAT ed ha rinunciato ad una ripetizione delle analisi. Relativamente alle analisi sul *top soil*, ARPAT ha dichiarato di non essere in possesso dei risultati analitici da parte del laboratorio. Considerato inoltre, che l'estensione dell'area è di 15.350 mq ARPAT ha ritenuto l'aver eseguito solamente tre punti di campionamento per la caratterizzazione dei terreni di tutta l'area non è conforme al Protocollo Operativo di cui all'art. 10 dell'Accordo di programma per le aree SIN sottoscritto il 14 marzo 2011 nel punto 3.2, che prevede un punto di campionamento ogni 2.500 mq pertanto, ha imposto alla Società di individuare altri tre punti di campionamento per i terreni per la ricerca del *set* analitico.

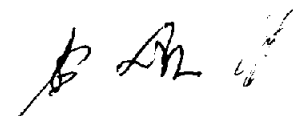
Nell'elaborato 2b) del presente punto all'O.d.G., viene indicato che la destinazione d'uso dell'area è commerciale/industriale, la superficie è di 15.350 mq e che la soggiacenza misurata nei piezometri a valle della loro realizzazione è pari a Pz1= 6,08 m; Pz2=3,51 m e Pz3=3,92 m dal p.c., con andamento della falda da NE verso SW.

ARPAT nella nota del 03/03/2016 (prot. MATTM n. 4426/STA del 08/03/2016), ai fini di una corretta caratterizzazione del terreno, ha ritenuto condivisibile per l'Analisi di rischio l'utilizzo dei parametri sito specifici più cautelativi, dei parametri misurati in campo e di quelli utilizzati di *default*. ARPAT ha richiesto, invece, chiarimenti sull'utilizzo del dato meno cautelativo tra i tre valori della soggiacenza, pur avendo approssimato la sorgente di contaminazione a tutta l'estensione dell'area e l'invio del file dell'Analisi di Rischio sito specifica, così come previsto dall'Allegato 1 Titolo 5 Parte IV del D. Lgs. 152/06, per procedere alla valutazione completa della stessa.

L'elaborato 2c) del presente punto all'O.d.G. consiste in una nota e nella revisione dell'Analisi di rischio, finalizzato alla valutazione della stima del rischio sanitario nei confronti dei lavoratori fruitori dell'area. Nella nota viene riportato il dato del *top soil* e la Società precisa che l'estensione del sito, utilizzato per la realizzazione del manufatto edilizio è pari a 7.466 mq. Nell'Analisi di rischio, sono stati riportati il modello concettuale del sito, definito dalla contaminazione della falda per i superamenti di Manganese e Triclorometano, l'assenza di contaminazione nelle sorgenti suolo superficiale e suolo profondo, la soggiacenza della falda stimata pari a circa 3,51 m e i percorsi di esposizione, considerando attivi solo quelli della volatilizzazione dei composti maggiormente volatili ed inalazione di vapori sia *indoor* sia *outdoor*. La Società non ha considerato il trasporto dei contaminanti disciolti in falda e il bersaglio umano è stato considerato nello scenario industriale/commerciale.

ARPAT nella nota del 23/03/2016 (prot. MATTM n. 5470/STA del 23/03/2016), ha indicato che i dati del *top soil* riportati dalla Società sono conformi alle CSC e allineati ai dati di ARPAT. Poiché l'area utilizzata per la realizzazione del manufatto edilizio è di 7.466 mq, il Piano di indagine presentato è conforme ai criteri previsti dal Protocollo Operativo.

ARPAT per l'Analisi di rischio ha ritenuto che i parametri idrogeologici sono risultati sito-specifici e relativi alla tessitura del suolo tipo "*sand*", che si ritiene possa rappresentare in maniera adeguata la litologia dell'area di intervento. ARPAT ha condiviso l'approccio cautelativo nella scelta dei



parametri sito specifici dell'area utilizzati per la compilazione della AdR, inoltre, previsti di *default* da ISPRA.

ARPAT ha sottolineato che non sono state calcolate le CSR ma soltanto il rischio cancerogeno e l'indice di pericolo associato ai parametri Manganese e Triclorometano secondo le vie di volatilizzazione in ambienti di lavoro *indoor* e *outdoor*. Per il Tricloroetano, è stato calcolato il rischio cancerogeno che presenta un valore pari a $1,35 \times 10^{-8}$, mentre l'indice di pericolo presenta un valore pari a $1,67 \times 10^{-5}$. Non è stato espresso alcun valore per il Manganese.

In merito al risultato, ARPAT ha approvato la valutazione del rischio sanitario presentata, finalizzata al riutilizzo dell'area, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 25/1998.

L'Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso, con nota prot. n. 0020692 del 19/07/16 (prot. MATTM n. 13750/STA del 19/07/16), il proprio parere istruttorio, nel quale ha ritenuto approvabile l'Analisi di rischio in esame ed ha sottolineato che, in caso di variazione del modello concettuale, dovrà essere presentata una nuova Analisi di Rischio.

ISPRA, ha trasmesso per le vie brevi, il proprio parere istruttorio in cui ha concordato sostanzialmente con il modello concettuale utilizzato dal proponente, evidenziando però l'utilizzo di dati di *default* anche per gli edifici. In particolare, ha chiesto di chiarire se il valore di *default* di tabella 7 "Lb Rapporto tra volume *indoor* ed area di infiltrazione" corrisponda alle reali dimensioni degli edifici.

Il Comune di Carrara, con nota prot. 40499 del 06/06/2016 (prot. MATTM n. 11622 del 21/06/2016), per il 14 giugno ha convocato una Conferenza di Servizi finalizzata all'esame dell'Analisi di Rischio sanitaria presentata per la realizzazione del "Nuovo centro di controllo remoto e cabina ENEL" e a valutare quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 3/12/2015, circa le interferenze degli interventi edilizi di progetto con le matrici ambientali contaminate e gli eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Il Comune di Carrara, con nota del 11/07/2016 (prot. MATTM n. 13013 del 11/07/2016), ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi locale del 14 giugno 2016 e alla successiva Determinazione n. 28 del 30/06/2016 nella quale si valuta positivamente l'analisi di rischio sanitario in merito alla costruzione del "Nuovo centro di controllo remoto e cabina ENEL" e ritiene che l'intervento proposto rispetta le condizioni dettate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 3/12/2015, relativamente alle interferenze con le matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acque di falda, formulando alcune prescrizioni. Alla medesima nota è stato allegato il parere favorevole sull'analisi di rischio sanitaria relativa alla matrice acque sotterranee in esame, formulato da ASL 1 di Massa e Carrara.

Dopo ampia e approfondita discussione:

- **la Conferenza di Servizi istruttoria, in merito all'Analisi di rischio, sulla base dei pareri tecnici trasmessi da ARPAT, ISS e ISPRA, riportati in narrativa, ritiene condivisibili le risultanze dell'analisi di rischio sanitario finalizzata al riutilizzo dell'area ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 25/1998, a condizione che l'Azienda confermi che il valore di *default* di tabella 7 "Lb Rapporto tra volume *indoor* ed area di infiltrazione" corrisponde alle reali dimensioni degli edifici o rappresenti comunque un valore conservativo.**

- la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto di quanto deliberato dalla Conferenza di Servizi locale del 14 giugno 2016, ovvero che le opere proposte non andranno ad interessare le acque di falda e che la posizione dei fabbricati proposti non interferisce con la zona di valle idrogeologico dove, potenzialmente, potrebbe essere posizionata una eventuale barriera di emungimento per la messa in sicurezza e bonifica della falda. La Conferenza di Servizi, inoltre, prende atto della Determina del Comune di Carrara n. 28 del 30/06/2016, nella quale, alla luce del parere favorevole formulato da ASL 1 di Massa e Carrara, si valuta positivamente l'analisi di rischio sanitario in merito alle costruzioni da eseguire.

Si passa quindi al **terzo punto** dell'Ordine del giorno, inerente ai seguenti elaborati trasmessi dalla Società **Syndial S.p.A.**:

- a. *"Relazione conclusiva monitoraggio aria ambiente per l'analisi di rischio inerente all'area ex Agricoltura di Avenza"*, trasmesso con nota del 08/03/2016 (prot. MATTM n. 4472/STA del 09/03/2016);
- b. *"Analisi di rischio sito – specifica, rev. 04"*, trasmessa con nota del 15/03/16 (prot. MATTM n. 4940/STA del 15/03/16);
- c. *"Risultati analitici della campagna di verifica della qualità dell'aria ambiente dei giorni 27 – 28/04/16 e del monitoraggio delle acque sotterranee dei giorni 28/04 – 04/05/16"*, trasmessi con nota del 23/06/16 (prot. MATTM n. 12167/STA del 28/06/16);
- d. *"Analisi di rischio – revisione n. 5"*, trasmessa con nota prot. n. PROG – 52/LV del 04/07/2016 (prot. MATTM n. 12627/STA del 05/07/2016).

La Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/15 ha ritenuto non approvabile la revisione n. 3 dell'analisi di rischio inerente all'area in esame e ha chiesto all'Azienda di presentare, nei minimi tempi tecnici, una nuova revisione dell'analisi di rischio, che tenesse conto di una serie di prescrizioni.

Sull'argomento è stato convocato un apposito Tavolo Tecnico, alla presenza di ISPRA, INAIL, ARPAT e degli Enti locali, svoltosi nelle seguenti sedute:

- a. seduta del 22 dicembre 2015, al fine di fornire all'Azienda chiarimenti sulle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/15;
- b. seduta del 24 marzo 2016, nel corso della quale l'Azienda ha illustrato i contenuti dell'elaborato di cui al sottopunto b) del presente punto all'O.d.G. Tale elaborato (revisione n. 4 dell'analisi di rischio) è basato sui risultati delle n. 3 campagne di monitoraggio aria ambiente, condotte nel 2015, secondo il Protocollo concordato con gli Enti territorialmente competenti (USL e ARPAT) e svolta in contraddittorio con ARPAT medesima. L'Azienda ha trasmesso congiuntamente ed ha illustrato, nel corso della seduta del 24/03/16, lo Studio di fattibilità - Bonifica per fasi dell'area in esame.

Nel corso della medesima seduta sono stati, inoltre, forniti all'Azienda chiarimenti sulle osservazioni/prescrizioni formulate da ARPAT:

- nella nota trasmessa in data 11/03/16 (prot. MATTM n. 5299/STA del 21/03/16), in merito alle campagne di monitoraggio aria condotte dall'Azienda nei mesi di maggio, luglio,

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.



agosto, settembre e novembre 2015. ARPAT ritiene che le suddette campagne di monitoraggio siano validabili con prescrizioni;

- nel parere trasmesso in data 13/04/16 (prot. MATTM n. 6804/STA del 13/04/16, inoltrato all'Azienda con nota prot. n. 7141/STA del 19/04/16), in merito alla determinazione del parametro K_d eseguita dall'Azienda, nonché in merito alle campagne di monitoraggio delle acque di falda eseguite dall'Azienda negli anni 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.

Nel suddetto parere, ARPAT aveva ritenuto utili alcuni approfondimenti sulle acque di falda;

- c. seduta del 21 giugno 2016, nel corso della quale sono stati forniti all'Azienda chiarimenti sulle prescrizioni formulate da INAIL nel parere trasmesso con nota del 09/06/16 (prot. MATTM n. 10846/STA del 09/06/16, inoltrato all'Azienda con nota prot. n. 11034/STA del 13/06/16), in merito alle campagne di monitoraggio aria ambiente, nonché sulle prescrizioni formulate da ISPRA in merito all'elaborato "*Analisi di rischio – rev. 4*". La notifica dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del MATTM del resoconto sintetico della suddetta seduta è stata trasmessa all'Azienda e agli altri Enti/Istituti convocati con nota prot. n. 12025/STA del 27/06/16.

L'Azienda ha poi trasmesso, con nota del 23/06/16, l'elaborato di cui al sottopunto c) del presente punto all'O.d.G., contenente:

- i. i risultati della "campagna di verifica" per il monitoraggio aria ambiente, eseguita in data 27 e 28/04/16 per i seguenti parametri: Mercurio, 1,2 – dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1,2 – diclorobenzene, 1,4 – diclorobenzene e 1,2,4 – triclorobenzene;
- ii. i risultati della campagna di monitoraggio delle acque di falda, eseguita nel periodo 28/04 – 04/05/16, per il parametro 1,2 – dicloropropano nonché per i parametri richiesti da ARPAT.

Successivamente, con nota del 04/07/16, l'Azienda ha trasmesso l'elaborato di cui al sottopunto d) del presente punto all'O.d.G., che costituisce la revisione n. 5 dell'analisi di rischio. L'Azienda afferma che la presente revisione tiene conto delle osservazioni/prescrizioni contenuti nei pareri di ARPAT, INAIL e ISPRA sopra citati nonché dei chiarimenti forniti nel corso delle sedute del Tavolo Tecnico sopra riportati. In particolare:

- a. è stata eseguita una rivalutazione dei risultati delle campagne di monitoraggio aria in cui si sono evidenziate criticità, limitatamente ai punti in cui si sono verificati superamenti (ovvero C1 per la 2a campagna, C3 e C8 per la 3a campagna), tenendo conto delle incertezze evidenziate da INAIL nel parere sopra citato;
- b. in via cautelativa, non essendo disponibili dati in merito alla granulometria del particolato campionato, nella presente revisione è stata considerata anche la fase particolata, oltre alla fase vapore, come se fosse completamente inalabile. Pertanto, sono stati ricalcolati i rischi, per tutte e tre le campagne eseguite, sommando il valore riscontrato in fase particolata a quello rilevato in fase vapore;
- c. è stato chiarito che il percorso di volatilizzazione è stato considerato in tutte le aree sorgenti ad eccezione di quelle impattate esclusivamente da metalli non volatili;
- d. in merito al parametro velocità del vento, l'Azienda ha considerato anche i dati meteo relativi alla stazione di Carrara - Avenza (inaugurata nel dicembre 2011) per il quadriennio che va dal 2012 al 2015. ARPAT aveva comunque evidenziato, nel corso della seduta del Tavolo Tecnico

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

del 21/06/16, di ritenere sufficientemente cautelativi i dati provenienti dalla stazione di Carrara (già utilizzati dall'Azienda);

- e. vengono forniti chiarimenti sulle modalità di calcolo delle CSR relative alle Diossine e Furani, sia per i percorsi di esposizione umana che per la lisciviazione in falda;
- f. è stato mantenuto attivo il percorso di lisciviazione e trasporto in falda di DDx dalle sorgenti P11 e P13, e dalle relative sub-aree, che si trovano a monte idrogeologico di Pz8;
- g. è stata allegata una tavola in cui viene riportata una spiegazione della logica seguita per la determinazione delle aree e per le sub-aree sorgenti;
- h. è stata aggiornata la Tavola 11, in cui vengono riportate le sub-aree derivanti dalla sovrapposizione delle sorgenti nel suolo profondo;
- i. l'Azienda afferma che, prima della formulazione definitiva del Progetto di Bonifica dei suoli, verrà eseguito un sopralluogo nell'area, insieme ad ARPAT, per verificare, ed eventualmente ripristinare, l'integrità della pavimentazione esistente e provvedere ad idonea copertura per quelle non pavimentate riportate nella Tavola 21;
- j. è stato utilizzato il valore minimo della conducibilità idraulica dell'acquifero;
- k. è stata allegata la piezometria di riferimento utilizzata per la determinazione del gradiente idraulico medio e per la determinazione della soggiacenza della falda nell'area in esame,
- l. sono stati utilizzati i valori di k_d minori tra quelli calcolati per ciascun contaminante qualora siano presenti contemporaneamente dati ARPA e di parte. Ciò vale anche per l'Arsenico per il quale, dopo aver modificato il *set* dei dati scegliendo per ogni campione il risultato minore fra quelli calcolati dai due laboratori, verrà ricalcolato il valore del LCL₉₅ della media;
- m. nel caso in cui la CSR scelta sia risultata superiore alla C_{max} registrata in campo, quest'ultima è stata indicata come obiettivo di bonifica;
- n. viene chiarito che, poiché non esiste ancora un Piano Urbanistico Attuativo approvato, non verrà svolta al momento una rielaborazione dell'AdR nello scenario futuro di utilizzo dell'area.

Relativamente al percorso di inalazione vapori da falda, visti i chiarimenti forniti nel corso della seduta del Tavolo Tecnico del 21/06/2016, verranno valutati, da parte dell'Azienda, i rischi provenienti dalla falda per i bersagli presenti nell'area in esame, non tanto per il calcolo delle CSR sito - specifiche relative a tale matrice, bensì per avere un dato aggiuntivo, rispetto alle misure dirette svolte in sito, da utilizzare per la verifica della salute dei lavoratori. Tale valutazione verrà riportata in un documento a parte e non sarà inserita all'interno dell'AdR in esame, che è relativa ai terreni.

L'Azienda conclude che, visti i risultati dell'analisi di rischio (superamenti delle CSR riscontrati sia per il suolo superficiale che per il suolo profondo), è necessario procedere alla redazione di un Progetto di bonifica; la finalità di tale progetto dovrà essere quella di proteggere la falda idrica sotterranea a valle idrogeologico dell'area in esame. Inoltre, preliminarmente a tale attività, l'Azienda darà seguito alla richiesta, riportata nel Decreto n. 2 del 20/01/16 di approvazione del Progetto di bonifica delle acque di falda sottostanti all'area medesima, di rimuovere le fonti attive di contaminazione, con particolare riferimento alle fonti localizzate nella fascia compresa tra la linea della barriera idraulica e i piezometri di monitoraggio a valle. Inoltre, il Progetto di bonifica dei terreni verrà eseguito per fasi, in modo tale che, una volta rimosse le sorgenti maggiormente

impattanti e definite dal nuovo Piano Urbanistico Attuativo, possa essere ripresentate un'analisi di rischio nello scenario futuro.

In merito ai parametri DEET e Pentaclorotoluene, per i quali ISPRA nel proprio parere sopra citato aveva rimandato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) le valutazioni di competenza, il MATTM ha chiesto un parere ad ISS con nota prot. n. 12749/STA/III del 06/07/16.

ISPRA ha trasmesso, per le vie brevi, il proprio parere in merito all'elaborato di cui al sottopunto d), che viene di seguito sintetizzato.

Nel documento in esame l'Azienda ha risposto, tra l'altro, alle osservazioni ISPRA rese con parere IS/SUO 2016/125. In merito a ciò si riportano in corsivo le osservazioni Ispra contenute nel suddetto parere, e, di seguito, le ulteriori osservazioni attualmente formulate:

- Osservazione 1 *Per la conducibilità idraulica dell'acquifero superficiale, alla luce della disponibilità di dati sito-specifici, si ritiene più opportuno l'utilizzo del valore minimo e non del valore medio*

L'Azienda ha utilizzato il valore minimo di conducibilità idraulica derivante da prove di campo, interpretate utilizzando i modelli per condizioni di moto transitorio. Nella precedente versione invece aveva considerato per il calcolo del valore medio di conducibilità idraulica i risultati delle elaborazioni per condizioni stazionarie. I valori numerici ottenuti dall'elaborazione sono abbastanza simili (2 E-03 m/s nel caso della media dei valori stazionari e 1.9 E-03 m/s nel caso del minimo dei valori transitori). ISPRA, disponendo unicamente dei valori riferiti a sole tre determinazioni in stato stazionario, aveva ritenuto opportuno l'utilizzo invece in via cautelativa del valore minimo (7.4 E-04 m/s). I valori numerici ottenuti rientrano in un *range* di variabilità abbastanza contenuto, tuttavia è nota l'estrema sensibilità del parametro sui risultati in termini di CSR ottenute (quasi lineari col valor di conducibilità idraulica).

Alla luce delle conoscenze attuali, vista anche la non disponibilità in ISPRA del documento di riferimento delle prove di campo risalente al 2005 e non riportato in allegato all'Analisi di Rischio, non è possibile per questo Istituto discriminare sulla migliore interpretazione (transitoria e stazionaria) dei dati di campo, né su quanto pesi sia l'incertezza derivante dal tipo di misure sia la storicità dei dati. Pertanto non è possibile giudicare la bontà del dato utilizzato all'interno dell'Analisi di Rischio. Non è stato possibile neppure verificare l'influenza di tale valore sulle CSR del sito poiché ISPRA non dispone dei *file* in formato editabile.

- Osservazione 2 *Si richiede di riportare la piezometria di riferimento utilizzata per la determinazione del gradiente idraulico medio e per la determinazione della soggiacenza della falda del sito*

Nella tavola dell'Allegato 18 è riportata, come richiesto, la piezometria di riferimento in stato stazionario (pre - barriera). Tuttavia nella stessa tavola sono riportate esclusivamente le curve piezometriche rispetto al livello medio del mare e non la soggiacenza della falda (espressa come m da p.c.). Non si dispone inoltre di ulteriori elementi (es. quote assolute dei piezometri) per poter determinare in via approssimativa la soggiacenza richiesta e quindi verificare il dato proposto dall'Azienda. E' stato possibile invece verificare il gradiente idraulico medio, in via speditiva, relativo al settore 3 utilizzato dall'Azienda, che risulta congruente.

- Osservazione 3 *Relativamente alla definizione della geometria delle sorgenti, si richiede di chiarire meglio come siano state determinate sub-aree derivanti dalla sovrapposizione delle sorgenti relative alle diverse famiglie di inquinanti e come mai per alcune di esse non sono stati valutati i percorsi di inalazione vapori. Sarebbe opportuno inserire degli esempi di dettaglio di alcune sub-aree (corredato di figure e relative tabelle) che illustrino il processo decisionale che ha portato alla loro definizione.*

La Tavola 22 riporta alcuni esempi che illustrano il processo decisionale per la definizione delle sub-aree e della geometria delle sorgenti. Si ritiene tutto sommato condivisibile l'approccio adottato, pur non potendo entrare nel merito della definizione di tutte le sorgenti considerate nella presente Analisi di Rischio. Al fine di ottemperare alle disposizioni normative (Allegato 1 al D. Lgs 152/06 Parte IV, Titolo V) per la verifica di accettabilità del rischio cumulato sulle sorgenti così determinate è necessario che l'Azienda garantisca che per ogni sub-area identificata siano stati inseriti nella specifica valutazione del rischio e della CSR tutti gli inquinanti che abbiano registrato un superamento della relativa CSC. Da tale valutazione possono essere esclusi solo gli inquinanti per i quali la CSR è stata fissata pari alla CSC.

- Osservazione 4 *Sempre relativamente alle sorgenti, si evidenzia che la Tavola 11, che dovrebbe riportare le sub-aree derivanti dalla sovrapposizione delle sorgenti nel suolo profondo, sembra essere identica alla omologa Tavola 8 relativa ai terreni superficiali.*

L'Azienda ha fornito i chiarimenti richiesti.

- Osservazione 5 *Nella Tabella 33 relativa ai valori sito-specifici del parametro Kd dei metalli non sono riportate le note a margine della tabella e quindi non è chiaro il valore attribuito a diverse sorgenti/sub-aree individuate.*

L'Azienda ha fornito i chiarimenti richiesti.

- Osservazione 6 *Per quel che concerne la velocità del vento, si richiede di chiarire come mai è stata utilizzata la centralina di Carrara che, sebbene più vicina al sito, dispone di soli due anni di rilevazioni. In analogia con quanto fatto per la stima delle precipitazioni, si richiede di valutare la possibilità di utilizzare altre stazioni con un numero maggiore di anni di riferimento verificando se il dato di velocità media del vento si discosta significativamente da quello utilizzato nel presente documento.*

L'Azienda ha fornito i chiarimenti richiesti.

- Osservazione 7 *Poiché alcune porzioni di sorgenti di contaminazione ricadono all'interno di aree non pavimentate si richiede per queste ultime l'attivazione dei percorsi diretti e dell'inalazione di polveri.*

L'Azienda ha chiarito e confermato le anomalie segnalate da ISPRA. Si concorda nel definire eventuali interventi su dette aree in accordo con ARPAT.

- Osservazione 8 *Relativamente alla nuova configurazione del sito secondo il nuovo Piano Urbanistico Attuativo (PUA), si richiede di elaborare l'analisi di rischio anche nello scenario futuro di utilizzo dell'area.*

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Si prende nota della dichiarazione dell'Azienda sull'assenza attuale del nuovo PUA. Si ribadisce che, qualora venga attuato un nuovo PUA che determini la modifica del modello concettuale alla base della presente Analisi di Rischio, la stessa dovrà essere riformulata tenendo conto delle modifiche intervenute.

- Osservazione 9 *Si richiede di chiarire meglio come sono state calcolate le CSR relative alle Diossine e Furani, sia per i percorsi di esposizione umana che per la lisciviazione in falda.*

La procedura utilizzata dall'Azienda per il calcolo del rischio associato a Diossine e Furani per i recettori umani (lavoratori *on-site* e residenti *off-site*) e per la falda risulta sostanzialmente condivisibile, in quanto il fattore di tossicità equivalente viene applicato alla Cpoe, ovvero alla concentrazione per la quale si ha l'esposizione e quindi il potenziale effetto tossico. Il calcolo della CSR riferita alla sommatoria Diossine e Furani, come proporzione rispetto al rischio calcolato in modalità diretta, tiene invece conto sia della tossicità equivalente dei singoli congeneri che della loro mobilità in ambiente (legata alle proprietà chimico/fisiche). Al fine di stabilire una eventuale azione di bonifica sulla sorgente, questa CSR deve essere confrontata con il valore di concentrazione nel suolo relativo alla sommatoria Diossine e Furani calcolato tenendo conto solo della tossicità equivalente dei singoli congeneri e non della loro mobilità. Tale confronto avrebbe quindi senso solo se effettuato con la CSR della 2,3,7,8 - TCDD. Non è stato possibile verificare la variazione della CSR calcolata per la sola 2,3,7,8 - TCDD rispetto alla CSR proposta dall'Azienda perché ISPRA non dispone dei file in formato editabile.

Alla luce delle indicazioni riportate nel "Documento di supporto alla Banca Dati ISS/INAIL", versione marzo 2015, sul significato e sull'utilizzo dei fattori di tossicità equivalente oltre che sulla indicazione dei parametri chimico/fisici dei singoli congeneri, si ritiene opportuno rimandare agli Istituti estensori della Banca Dati la valutazione della corretta determinazione ed utilizzo della CSR calcolata dall'Azienda alla luce delle perplessità illustrate in precedenza.

- Osservazione 10 *Relativamente ai monitoraggi aria ambiente effettuati dall'Azienda si prende atto della presenza di un protocollo condiviso con ARPA e delle campagne condotte in contraddittorio con gli Enti di controllo. Si ribadisce tuttavia che l'Istituto non può esprimersi in merito a questi aspetti in quanto il protocollo non è stato valutato da ISPRA.*

Osservazione 11 *In generale si osserva che la presenza di concentrazioni in aria ambiente superiori ai limiti di rilevabilità fissati dal protocollo e che nella terza campagna, relativamente all' α -esaclorocicloesano e 1,2 - dicloropropano, determinano valori di rischio cancerogeno non accettabili, confermano la presenza di un percorso attivo di migrazione di vapori dai suoli e/o dalle acque sotterranee contaminati. Per quel che concerne i contaminanti ritrovati come particolato in aria deve essere attivato anche il percorso di inalazione di polveri, stimando l'emissione di polveri sottili dai terreni contaminati su base sito-specifica in base a quanto indicato dalle Linee Guida USEPA (Soil Screening Guidance) del 1996.*

L'Azienda dichiara di aver risposto a tali osservazioni in conformità a quanto richiesto da INAIL. Si ribadisce che la presenza di concentrazioni in aria ambiente superiori ai limiti di rilevabilità fissati dal protocollo confermano comunque la presenza di un percorso attivo di migrazione di vapori dai suoli e/o dalle acque sotterranee contaminati. Pertanto per tutti i

composti per cui è stata registrata presenza in aria ambiente in una o più campagne di monitoraggio, ovvero Tetracloroetilene, DDX, Esaclorocicloesani (incluso il γ -), Clorobenzeni, Endrin e Dieldrin, non possa essere escluso il percorso di inalazione vapori da suolo per il calcolo della CSR. Tra l'altro la presenza di tali composti anche nel particolato atmosferico determina la necessità di rivalutare anche il percorso di inalazione di polveri su base sito specifica in base a quanto indicato dalle Linee Guida USEPA (*Soil Screening Guidance*) del 1996. Infine per quel che concerne il Mercurio, alla luce delle determinazioni di ARPAT che ne confermano la presenza in aria ambiente in concentrazioni superiori a 50 ng/m³, è necessario considerare anche per quest'ultimo la presenza del percorso di inalazione di vapori. In sintesi per i composti indicati si ritengono valide le CSR riportate nella Tabella 48 che hanno tenuto conto anche del percorso di inalazione di vapori.

- Osservazione 12 *Non si condivide l'esclusione del percorso di lisciviazione in falda per le sorgenti relative ai DDX a monte idrogeologico del piezometro PZ8 posizionato al centro del sito.*

L'Azienda ha effettuato le integrazioni richieste.

- Osservazione 13 *Si richiede di chiarire se il percorso di lisciviazione in falda è stato attivato anche per le sorgenti interessate dalla presenza di γ - esaclorocicloesano.*

L'Azienda ha fornito i chiarimenti richiesti, tuttavia si segnala che anche a fronte di una conformità di tale composto alle CSC per i terreni è stata registrata la sua presenza in aria ambiente.

- Osservazione 14 *Relativamente all'esclusione dei parametri DEET e Pentaclorotoluene dall'Analisi di Rischio, si rimanda all'Istituto Superiore di Sanità per le valutazioni di competenza.*

Si ribadisce tale osservazione.

- Osservazione 15 *Si richiede che le CSR non vengano fissate a valori superiori rispetto alla C_{max} riscontrata.*

L'Azienda ha effettuato le integrazioni richieste.

- Osservazione 16 *Si ribadisce la necessità di valutare il percorso di inalazione vapori da falda.*

L'Azienda dichiara che tale valutazione sarà oggetto di un documento specifico e pertanto si rimane in attesa di quest'ultimo.

INAIL ha trasmesso, con nota prot. n. 5973 del 19/07/16 (prot. MATTM n. 13735/STA del 19/07/16) il proprio parere in merito all'elaborato di cui al sottopunto d), nel quale formula le seguenti osservazioni:

1. in merito alle rivalutazioni effettuate dall'Azienda relativamente ai risultati delle campagne di monitoraggio aria in cui sono state evidenziate le criticità (p.e. derivanti dalle incertezze di misura), individuate da INAIL, si ritiene che le rivalutazioni medesime evidenzino, per le situazioni ove il rischio permane accettabile, un margine sufficientemente cautelativo e che la considerazione degli effetti derivanti dalla volatilizzazione per il Dieldrin e per

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

l'esaclorocicloesano – α , misurati rispettivamente in C1 nella seconda campagna di monitoraggio e C3 e C8 durante la terza campagna, che portano ad operare interventi di bonifica anche nei poligoni 420, caratterizzato da superamenti per Dieldrin, e 446, impattato da esaclorocicloesano – α , risponda alle perplessità evidenziate relativamente all'esclusione del percorso di volatilizzazione, proposta dall'Azienda, relativamente a tali parametri;

2. per quanto riguarda il Mercurio, per cui restava aperta la criticità segnalata da ARPAT relativamente al posizionamento del punto di aspirazione per l'aria, si ritiene che i risultati delle misurazioni effettuate dalla stessa ARPAT, ed in particolare quanto rilevato in data 28/04/16 nel punto 1, cioè un superamento dei valori di riferimento indicati nel Protocollo (da AdR e da European Communities 2002) ed un valore dello stesso ordine di grandezza di tali valori, non consenta di escludere per il Mercurio il percorso di volatilizzazione.

ISPRA chiarisce che il valore di conducibilità idraulica non è importante tanto dal punto di vista idrogeologico quanto proprio dal punto di vista dell'analisi di rischio, in quanto parametro ad alta sensibilità rispetto ai valori di CSR calcolati.

L'Azienda afferma che trasmetterà a breve il documento sulla conducibilità idraulica (prove di campo).

L'ISPRA afferma che, in alternativa, l'Azienda può utilizzare il valore di $7.4 \text{ E-}04 \text{ m/s}$.

ISS afferma che è molto complicato individuare, per i parametri Pentaclorotoluene e DEET, non tanto i valori di riferimento, quanto i parametri chimico – fisici necessari per l'elaborazione dell'analisi di rischio.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi, alla luce dei pareri formulati da ISPRA e da INAIL riportati in narrativa, ritiene approvabile l'analisi di rischio in esame e chiede all'Azienda di trasmettere, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente verbale, il progetto degli interventi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la validità delle risultanze dell'analisi di rischio condotta è relativa al modello concettuale utilizzato e allo scenario di esposizione industriale/lavorativo; qualsiasi modifica in termini di condizioni di utilizzo, scenari di esposizione, caratteristiche della contaminazione, comporterà la revisione dell'analisi di rischio e la conseguente individuazione di eventuali interventi di messa in sicurezza/bonifica integrativi;
2. è necessario sia trasmesso il documento di riferimento delle prove di campo sulle misure di conducibilità idraulica dell'acquifero superficiale, al fine di verificare se i valori utilizzati dall'Azienda relativamente al suddetto parametro siano cautelativi. In alternativa, l'Azienda dovrà utilizzare il valore di $7.4 \text{ E-}04 \text{ m/s}$;
3. per il parametro Mercurio deve essere adottato come CSR il valore proposto nella Tab. 48 allegata alla rev. 5 dell'AdR o, se i valori misurati risultano inferiori alla CSR, deve essere assunto come valore obiettivo la CSC. E' necessario, inoltre, che sia redatto ed eseguito un Protocollo di monitoraggio dell'aria ambiente relativamente a tale parametro, sulla base del Protocollo già adottato, da concordare con ARPAT, ISPRA, ISS e INAIL;
4. è necessario trasmettere gli ulteriori elementi inerenti al gradiente idraulico (es. quote assolute dei piezometri), necessari al fine di determinare in via approssimativa la soggiacenza della falda e quindi verificare il dato proposto dall'Azienda;

5. al fine di ottemperare alle disposizioni normative (Allegato 1 al D. Lgs 152/06 Parte Quarta - Titolo V) per la verifica di accettabilità del rischio cumulato sulle sorgenti determinate dall'Azienda, è necessario che l'Azienda medesima garantisca che per ogni sub - area identificata siano stati inseriti nella specifica valutazione del rischio e della CSR tutti gli inquinanti che abbiano registrato un superamento della relativa CSC. Da tale valutazione possono essere esclusi solo gli inquinanti per i quali la CSR è stata fissata pari alla CSC;
6. prima della formulazione definitiva del Progetto di Bonifica dei suoli, è necessario sia eseguito, congiuntamente ad ARPAT, un sopralluogo nell'area in esame, finalizzato alla verifica, e all'eventuale ripristino, dell'integrità della pavimentazione esistente e a provvedere ad idonea copertura per le aree non pavimentate riportate nella Tavola 21 dell'elaborato in esame;
7. è necessario, attesa la presenza riscontrata in aria ambiente del parametro γ - esaclorocicloesano, che sia proseguito, congiuntamente ad ARPAT e alla ASL 1 di Massa Carrara, il monitoraggio dell'aria ambiente relativo al parametro medesimo;
8. in riferimento ai poligoni nei quali sono stati riscontrati DEET e Pentaclorotoluene, si chiede di ricomprendere tali poligoni tra le aree oggetto di intervento. Il collaudo verrà eseguito utilizzando come obiettivo di bonifica i valori di riferimento proposti dall'Azienda e ritenuti condivisibili da ISS;
9. qualora venga attuato un nuovo Piano Urbanistico Attuativo che determini la modifica del modello concettuale alla base della presente revisione dell'Analisi di Rischio, la stessa dovrà essere riformulata tenendo conto delle modifiche intervenute;

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede poi a ISS ed INAIL di esprimere la propria valutazione in merito alla determinazione ed utilizzo della CSR calcolata dall'Azienda relativamente alle Diossine e Furani, sia per i percorsi di esposizione umana che per il percorso di lisciviazione in falda. A tal fine l'Azienda dovrà trasmettere i *file* relativi all'elaborazione eseguita per i suddetti parametri;

La Conferenza di Servizi chiede, inoltre, all'Azienda di trasmettere, entro il 30 settembre p.v., un elaborato relativo al percorso di inalazione vapori da falda, finalizzato alla definizione delle idonee misure di prevenzione da attuare nell'area di pertinenza. Precisa, inoltre, che l'attuazione delle misure di prevenzione prescinde dagli interventi previsti dal progetto di bonifica delle acque di falda già avviati.

Si passa quindi alla discussione sul **quarto punto** all'Ordine del Giorno inerente alla Società **La Victor S.c.a.r.l.**: *Aggiornamento relativo allo stato delle attività di caratterizzazione integrativa e messa in sicurezza eseguite all'interno del Lotto n. 3 dell'area ex Farmoplant.*

L'area in questione si estende per 21.923 mq. La complessiva caratterizzazione è stata effettuata nell'ambito dell'area ex Farmoplant negli anni '80. Per i terreni sono stati riscontrati superamenti inerenti i parametri Arsenico, Fitofarmaci, Somma DDD, DDE, DDT; per le acque di falda, sono stati riscontrati superamenti relativi ai parametri Manganese, Piombo, Trielina (oltre 10 volte il limite), Percloroetilene, 1,1-Dicloroetilene, Cloruro di vinile, Pesticidi, Ammoniaca e Solfati.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

A seguito del rinvenimento di superamenti di CSC per i terreni e della presenza di rifiuti, entrambi accertati da ARPAT, successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione Toscana, con decreto n. 9875 del 22.9.1995, sono state avviate le attività di rimozione dei rifiuti, suddividendo l'area in celle.

Si illustra brevemente lo stato delle attività svolte dalla Società Edison S.p.A. per l'intero Lotto 3 dell'area ex Farmoplant e per le seguenti celle:

Intero Lotto 3

In merito al Lotto 3, sono state trasmesse, a seguito della Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/15, le seguenti note:

ARPAT, con nota del 03/02/2016 (prot. MATTM 1695/STA del 03/02/2016), in risposta al 1 punto dell'Ordine del giorno della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2015, per quanto concerne le aree ubicate all'interno dell'area ex Farmoplant, ha chiesto al Comune di Massa, al fine di predisporre attività di controllo all'interno dei singoli cantieri, di trasmettere il cronoprogramma delle attività previste e laddove vi sono scavi, di concordare i prelievi dei campioni, indicazioni sulla gestione dei materiali di risulta, gli esiti degli accertamenti analitici e di trasmettere il documento di verifica ed aggiornamento dell'ubicazione e la Ragione sociale delle attuali attività delle Aziende ricadenti nell'area "ex Farmoplant".

Il MATTM ha richiesto alla Regione Toscana ed a ARPAT, con nota prot. n.12355/STA del 30/06/2016, quanto già chiesto con nota prot. n. 3290/STA del 23/03/2016 ad entrambi Enti, ovvero di concordare la data di sopralluogo, in merito alla rimozione dei rifiuti presenti nel Lotto 3.

La Società ABC Ambiente, con nota del 04/07/2016 (prot. MATTM n. 12492 del 04/07/2016), ha comunicato di essere stata incaricata da Edison S.p.A. per eseguire altri n. 2 piezometri richiesti dalla riunione tecnica del 23/06/2016 ed ha inviato una proposta di ubicazione degli stessi in planimetria. La Società ha inoltre indicato la propria disponibilità ad eseguire nelle date 7-8 luglio un sopralluogo nel Lotto 3.

La Società ABC Ambiente s.r.l. per conto di Edison S.p.A., ha trasmesso una nota in data 12/07/2016 (prot. MATTM n. 13132/STA del 12/07/2016), allegando il verbale di sopralluogo ARPAT, in merito l'ubicazione dei due nuovi piezometri aggiuntivi nel lotto 3. Le operazioni di realizzazione sono state previste in data 14/07/2016 e la Società ha indicato la propria disponibilità per il 19 luglio, al fine di eseguire i campionamenti delle acque di falda.

Edison S.p.A. ha trasmesso, con nota del 18/07/16 (prot. MATTM n. 13379/STA del 19/07/16), il cronoprogramma delle attività residue.

Cella P8-P9

La Società Golder Associates srl, con nota del 01/03/2016 (prot. MATTM n. 4137/STA del 04/03/2016), ha comunicato che le attività di cantiere sarebbero proseguite con le operazioni di scarifica del fondo scavo della cella.

La Società Golder Associates srl con nota del 15/03/2016 (prot. MATTM n. 5294/STA del 21/03/2016), ha comunicato che erano state eseguite le operazioni di scarifica del fondo scavo della cella P8-P9 ed in seguito eseguite le attività di campionamento di precolloido. Gli esiti analitici hanno evidenziato il rispetto dei limiti delle CSC.

La Società Edison S.p.A., con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n.11187/STA del 15/06/2016), ha affermato di aver continuato la rimozione di terreno dal fondo scavo della cella. E' stato effettuato il collaudo in contraddittorio con ARPAT ed è stata certificata la conformità alle CSC dei suoli pertanto, è seguito l'imbonimento della cella (attività conclusasi il 9 giugno).

ARPAT, con nota del 18/05/2016 (prot. MATTM n.9310/STA del 20/05/2016), ha rilevato la conformità dal confronto dei dati della Società e di ARPAT ed ha dichiarato che "la valutazione dei dati ha consentito di ritenere concluso il collaudo della cella P8-P9".

La Società Edison S.p.A., con nota prot. 11187/STA del 15/06/2016, ha proceduto all' imbonimento della cella ed ha concluso le attività il 9 giugno 2016.

Cella P17

Durante il Tavolo tecnico, tenutosi in data 23 /06/2016, in video conferenza dagli Uffici del MATTM e dagli Uffici del Dipartimento di Pisa di ARPAT, il MATTM ha richiesto ad ARPAT di chiarire se gli interventi relativi alla cella possano ritenersi collaudati o se necessitano ulteriori scavi.

Cella P27-P28

La Conferenza di Servizi istruttoria del 3/12/2015, a causa del superamento delle CSC del parametro DDT, riscontrato nel campione di terreno parete P2 lato mare, parete situata al confine con la strada di competenza del Consorzio Zona Industriale Apuana, aveva richiesto a suddetto Consorzio di trasmettere una relazione dettagliata sulle attività svolte, per quanto di propria competenza ed a ARPAT di procedere alla valutazione dei risultati.

Agli atti non risulta trasmesso alcun elaborato.

A seguito del Tavolo tecnico del 23/06/2016, il MATTM ha trasmesso la nota prot. n. 12356/STA del 30/06/2016, in cui si invita il Consorzio Z.I.A. a trasmettere l'elaborato sopra citato.

Cella P30 - P31

La Società Edison ha realizzato n. 2 piezometri (n. 1 a monte e n. 1 a valle), per la caratterizzazione delle acque di falda ed ha chiesto ad ARPAT di riformulare la proposta di collaudo dei terreni della parete della cella lato Massa, in quanto le analisi hanno rilevato che i contaminanti presenti nelle acque di falda prelevate nel piezometro di monte sono gli stessi che vengono intercettate dalla barriera idraulica e ciò conferma l'ipotesi che la contaminazione riscontrata abbia origine esterna al sito "ex Farmoplant".

ARPAT, con nota del 19/05/2016 (prot. MATTM n. 9282/STA del 20/05/2016), ha dichiarato che:

- 1) dal confronto dei dati della Società e dei dati di ARPAT, è emersa una compromissione della falda, a causa della presenza di Alifatici clorurati, Ferro e Manganese. Nel piezometro di valle Pz2, il valore riscontrato da ARPAT è pari a 234 mg/l e dalla Società è pari a 150 mg/l (valore fissato dalle CSC pari a 200 mg/l);
- 2) dalla valutazione complessiva, i contaminanti Clorurati alifatici, Cloruro di vinile, 1,1 - Dicloroetilene e 1,1,2 - Tricloroetano, rivenuti nelle analisi dell'agosto 2014, potrebbero derivare da fenomeni senza alcun legame causa-effetto con la contaminazione dei suoli della cella P30-P31, ad esempio alla loro confermata presenza in falda. Al contrario, non è possibile affermare l'assenza di nesso causale tra la contaminazione delle acque affioranti prelevate nell'agosto 2014 ed i terreni circostanti, per i parametri Arsenico, Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene, in quanto non presenti nelle acque di falda e quindi, probabilmente

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

derivanti da eventuali dilatazioni dei terreni circostanti. In particolare, considerando il superamento delle CSC per l'Arsenico nella cella "lato Massa";

- 3) ai fini del collaudo finale della cella, considerata la documentazione acquisita, per precauzione ed a garanzia degli interventi effettuati, di predisporre la ripetizione di n. 4 campioni di terreno da pareti e n. 1 campione di terreno da fondo scavo della cella P30-P31, con la ricerca e la determinazione dei parametri Arsenico ed IPA (in particolare Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene) e di comunicare le azioni conseguenti che la Società intende intraprendere per la gestione e lo sviluppo del procedimento ambientale.

La Società Edison S.p.A., con nota del 14/06/2015 (prot. MATTM n.11187/STA del 15/06/2016), ha dichiarato di aver realizzato i due piezometri, ha effettuato il campionamento delle acque in contraddittorio con ARPAT che ha definito i controlli da effettuare sulle pareti e sul fondo scavo della cella ed ha proceduto alla scarifica della parete lato Massa. La richiesta di collaudo, da inoltrare agli Enti, è stata prevista entro fine giugno.

Durante il Tavolo tecnico del 23/06/2016, il MATTM ha richiesto ad ARPAT di esprimersi in merito alla necessità della realizzazione di ulteriori n. 2 piezometri ed ARPAT ha dichiarato la necessità, al fine della caratterizzazione delle acque di falda. A tal proposito, il MATTM ha richiesto la realizzazione dei piezometri sopraindicati.

ARPAT dichiara a riguardo che il contraddittorio è in corso.

Platee cementate

ARPAT, con nota del 10/06/2016 (prot. MATTM n. 10900/STA del 10/06/2016), ha ricordato che nell'intorno del punto S3 vi era contaminazione da Idrocarburi totali. I dati forniti dalla Società sono risultati in allineamento con quelli di ARPAT, ad esclusione del campione S3C (1-2 m) prelevato dalla Società, che presenta un superamento per il parametro Idrocarburi pesanti. I valori riscontrati sono:

- Idrocarburi pesanti: per ARPAT 360 mg/kg; per la Società 1200 mg/kg (CSC 750 mg/kg);

ARPAT, in via precauzionale ha ritenuto di acquisire il valore espresso dalla Società quale concentrazione rappresentativa della sorgente, per il parametro Idrocarburi totali, nel punto S3C ed ha invitato la Società ad attivarsi per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ha ricordato al MATTM che la Conferenza di Servizi decisoria del 05/10/2011, in merito alle platee aveva deliberato al punto A.e.2 la rimozione al momento non eseguita.

La Società ABC Ambiente S.r.l. per conto della Società Edison S.p.A., con nota del 13/06/2016 (prot. MATTM n. 10939/STA del 13/06/2016), ha comunicato di aver integrato il *set* analitico ed ha inviato il Rapporto di prova dei carotaggi satelliti del sondaggio S3 della platea cementata. Il superamento riscontrato è relativo al campione denominato S3 (1-2 m) e pertanto la Società ha dichiarato che sarebbero state attivate le misure di MISE, con le stesse modalità adottate per le altre celle del Lotto 3. Le attività avrebbero dovuto aver inizio, previa comunicazione agli Enti di controllo e nel momento in cui non ci sarebbero state interferenze con i lavori in fase di esecuzione, da parte della Golder Associates S.r.l..

La Società Edison S.p.A., con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n. 11187/STA del 15/06/2016), nell'incontro con ARPAT del 27/05/2016, ha discusso i risultati delle analisi e si è convenuto di procedere ad una attività di scavo e in corrispondenza del sondaggio S3, con rimozione e smaltimento dei terreni e successivo collaudo delle pareti e del fondo scavo.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Durante il tavolo tecnico del 23/06/2016 il MATTM ha richiesto alla Società l'immediata attivazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza e la Società Edison S.p.A. ha affermato di voler procedere entro il mese di luglio 2016.

Subaree da caratterizzare

In merito all'avvenuta caratterizzazione delle rispettivamente di superficie 32 x 15 m e 70 x 2 m ARPAT, con nota del 27/05/2016 (prot MATTM n.9986/STA del 30/05/2016), ha validato l'intero processo analitico e per il superamento delle CSC dei parametri DDT e analoghi e Dieldrin, necessaria l'attivazione degli interventi di MISE.

La Società Edison S.p.A., con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n.11187/STA del 15/06/2016), ha affermato di voler procedere, in seguito allo smaltimento o spostamento del cumulo di materiale terroso presente nell'area di pertinenza della Società La Victor S.C. a r.l., con un intervento di MISE, consistente in scavo, rimozione e smaltimento dei terreni e di richiedere in seguito il collaudo.

La Società Edison S.p.A., con nota del 6 luglio 2016 (prot. MATTM n. 12780/STA del 06/07/2016), ha chiesto alla Società La Victor S.p.A. di provvedere a quanto indicato dal Ministero durante il Tavolo tecnico, in merito alla rimozione dei rifiuti e quindi, di liberare l'area posta in prossimità del sondaggio SAR2-2, per realizzazione delle attività di MISE. E' stata allegata, inoltre, la documentazione fotografica e riferimenti della Società ABC Ambiente S.r.l., che coordina le attività in campo, per conto della Edison S.p.A..

La Società La Victor S.C. a r.l., con nota del 08/07/2016 (prot. 12869/STA del 08/07/2016), ha indicato la propria disponibilità a spostare il materiale che impedisce gli interventi di MISE e ha richiesto, a tal proposito alla Edison S.p.A., di precisare quale siano le aree già definite libere o liberabili, nelle quali non sono più necessari interventi, sulle quali ricollocare il materiale da rimuovere ed una planimetria che riporti le aree da liberare.

Il MATTM ha ricordato durante il tavolo tecnico del 23 giugno 2016 ad ARPAT, di dover procedere ad un sopralluogo congiunto con la Regione Toscana, al fine di verificare l'avvenuta rimozione di rifiuti ed ha richiesto alla Società Edison S.p.A. di attivare, in tempi brevi, gli interventi di messa in sicurezza.

La Società La Victor S.C. a r.l., con nota prot. n. 13332/STA del 14/07/2016, ha sollecitato la Società Edison S.p.A. in merito allo spostamento del materiale terroso da intende spostare, per non impedire gli interventi di MISE.

La Società Edison S.p.A., con nota prot. n. 13342/STA del 14/07/2016, ha risposto alla Società La Victor S.C. a r.l., indicando che potrà rimuovere il materiale terroso e depositarlo in corrispondenza della cella P8-P9 già imbonita. Ha inoltre, allegato la planimetria dove sono indicati (in rosso), i cumuli da rimuovere e fornito i riferimenti della Società ABC Ambiente S.r.l., che effettua le attività in campo.

La Società La Victor S.C. a r.l., con nota prot. n. 13415/STA del 15/07/2016, ha comunicato che inizierà in data 15/07/2016 a trasferire le terre nelle nuove aree conformi indicate da Edison S.p.A.

La Società La Victor S.C. a r.l., con nota prot. 171/AM/16/1 del 18/07/2016 (prot. MATTM 13683/STA del 19/07/2016), ha comunicato di aver completato i lavori di spostamento delle terre e ha precisato che, in corrispondenza della Subarea 2, in particolare del sondaggio SAR2-2, il materiale è stato arretrato di oltre sei metri dalla linea dei ceppi delle piante abbattute.

La Società ha sottolineato, inoltre, di essere proprietaria incolpevole dell'inquinamento e ha eseguito la sopra citata rimozione di materiale, per consentire una più rapida definizione del procedimento di messa in sicurezza/bonifica.

Misure di prevenzione/messa in sicurezza

In merito all'attuazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza, la Società Edison S.p.A., con nota del 19 gennaio 2016 (prot. 929/STA del 21/01/2016), ha dichiarato che:

- a) nel corso degli anni '90, si era concluso il procedimento di bonifica con la certificazione n. 3785 del 1995, rilasciata dalla Regione Toscana. Le attività di M.I.S.E. si erano rese necessarie, nonostante la certificazione di avvenuta bonifica, poiché nell'area erano rimasti attivi, fino agli anni 2000, alcuni impianti tecnologici a servizio dell'intero sito. Le strutture impiantistiche sono state smantellate dalla CERSAM, precedente proprietaria dell'area e completata dalla Società Fenice S.r.l., incaricata da Montedison S.r.l. La caratterizzazione è iniziata nel 2003 e nel giugno 2004 sono stati avviati gli interventi di M.I.S.E., consistenti nella rimozione dei suoli contaminati e nel loro conferimento in discarica, fino al 2005, anno in cui l'area è stata sottoposta a sequestro cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria. Nell'ottobre 2005 erano state smaltite 41.000 ton di terreno (spesa pari a circa € 4.000.000). Nel maggio 2006, ARPAT ha trasmesso i rapporti di prova e definito il piano per il completamento delle attività. Nel gennaio 2007 si è proceduto all'effettuazione dei campionamenti concordati, in merito ad alcuni scavi preventivamente rimboniti e in questa occasione è emersa la difformità nel materiale utilizzato per il riempimento degli scavi dalla Società Ecomineraria Apuana S.r.l. (in parte posseduta da La Victor S.C. a r.l.), incaricata dalla Società Fenice S.r.l. ARPAT, ha richiesto alla Società Fenice S.r.l. di effettuare un'indagine estesa a tutti i materiali di riempimento posti in opera dalla Società EMA e nel giugno 2007, di provvedere al riempimento degli scavi conformi. Le attività, dopo aver completato la caratterizzazione sono proseguite con la trasmissione del Piano operativo per l'eliminazione delle non conformità nei materiali di riempimento, predisposto dalla Società Fenice S.r.l. e tali attività sono proseguite fino al marzo 2014 e poi, fino ad oggi, continuate dalla Golder Associates S.r.l.;
- b) di aver inviato il 20/11/2015 l'Analisi di rischio e si è impegnata di predisporre per i futuri interventi, una valutazione del rischio sanitario in base al quale saranno definite le misure di prevenzione e tutela dei fruitori dell'area.
- c) la barriera idraulica è attiva dal 1984, non capta pesticidi ma i contaminanti (solventi clorurati, metalli ed ammoniaca), che provengono da aree poste a monte idrogeologico del sito.

La Direzione STA del MATTM, con nota prot. 123555 del 30/06/2016, ha richiesto alla Regione di concordare con ARPAT la data di un sopralluogo da effettuare nel Lotto 3, al fine di verificare la corretta rimozione dei rifiuti.

La Regione Toscana, con nota del 08/07/2016 (prot. MATTM 12908/STA del 8/7/2016), in merito alla risposta alla nota del MATTM prot. n.123555 del 30/06/2016, ha ricordato che l'Agenzia, nell'ambito dell'attività di controllo e di supporto tecnico alla Regione regolata dalla normativa regionale, procederà ad eseguire il sopralluogo ed dovrà inviare al Ministero ed alla Regione dettagliato riscontro sulla effettiva rimozione dei rifiuti.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA F. CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

In merito alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, la Conferenza di Servizi del 3/12/2015 aveva richiesto alla Società Edison S.p.A., quale precedente proprietaria dell'area in esame, viste le attività produttive svolte in passato nell'area ex Farmoplant, tenuto conto inoltre, che ARPAT aveva riscontrato, nell'ex area industriale di Massa e Carrara, sia con la caratterizzazione della falda idrica effettuata nel 2001 nell'area medesima, sia con studi successivi, superamenti delle CSC, per metalli, solventi clorurati, IPA, solfati e ammoniaca ed in particolare, nell'area ex Farmoplant, in cui l'area in esame è compresa, superamenti per pesticidi, di effettuare la realizzazione di n. 4 piezometri la cui ubicazione doveva essere concordata con ARPAT stessa.

La Società Edison S.p.A., con nota del 19/01/2016 (prot. MATTM n. 929/STA del 21/01/2016), ha dichiarato in merito alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 3/12/2015, di effettuare la realizzazione di n. 4 piezometri la cui ubicazione avrebbe dovuto essere concordata con ARPAT, ed ha ricordato che nel sito non sono più presenti pesticidi e i contaminanti, provenienti da insediamenti posti a monte del sito ex Farmoplant pertanto, si è riservata di tutelare i propri diritti presso le sedi competenti, anche di natura giurisdizionale e che comunque ha confermato di voler realizzare un piezometro posto, dopo aver concordato con ARPAT, a monte idrogeologico della cella P30-P31. A seguito dei risultati analitici dei campionamenti effettuati su questo piezometro, Edison S.p.A. avrebbe dovuto indicare le eventuali azioni da intraprendere.

La Victor S.c.a.r.l. afferma che il cronoprogramma presentato da Edison S.p.A. non è puntuale.

Edison S.p.A. afferma che propedeuticamente alle attività di propria competenza, La Victor ha dovuto rimuovere i cumuli di terreno richiesti da Edison medesima, ma potrebbe accadere che i detti cumuli, nella posizione attuale, ostacolino le attività di messa in sicurezza e chiede quindi a La Victor di tenersi in contatto per eventuali ulteriori spostamenti.

Dopo ampia discussione, in merito ai seguenti punti, la Conferenza di Servizi istruttoria formula le seguenti osservazioni/prescrizioni, in merito all'intero Lotto 3, richiede:

- 1) ad ARPAT, di effettuare i necessari sopralluoghi, al fine di verificare la corretta rimozione dei rifiuti;**
- 2) alla Società Edison S.p.A. di caratterizzare le acque di falda e ad ARPAT di trasmettere la relazione di valutazione dei risultati delle analisi.**

Considerato poi che risultano ancora:

- a) aree per le quali si evidenziano superamenti di CSC fissate dalla col. B della Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;**
- b) superamenti delle CSC fissate dalla Tab. 2 dell'All. 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06 nelle acque di falda,**

la Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla Società Edison S.p.A di attuare/proseguire le misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela sanitaria dei fruitori dell'area e per impedire la diffusione della contaminazione. Si sottolinea, a tal proposito che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, la realizzazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. E' necessario, inoltre, che sia trasmesso al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

presente verbale, un documento tecnico sulle misure eventualmente adottate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla Società Edison S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, al fine della bonifica delle acque di falda, una relazione inerente la realizzazione di ulteriori n. 2 piezometri nell'area ex Farmoplant – Lotto 3.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, in merito alle singole celle:

- **Cella P8-P9**
prende atto di quanto dichiarato da ARPAT nella nota del 18/05/2016 (prot. MATTM n. 9310/STA del 20/05/2016) e pertanto ritiene concluso, il collaudo della cella P8-P9;
- **Cella P17**
richiede ad ARPAT di chiarire se gli interventi relativi alla cella possano ritenersi collaudati ovvero siano necessari ulteriori scavi;
- **Cella P27-P28**
richiede al Consorzio Zona Industriale Apuana di trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, una relazione dettagliata sulle attività svolte, per quanto di propria competenza, sulle quali ARPAT dovrà procedere alla valutazione dei risultati;
- **Cella P30-P31**
richiede alla Società Edison S.p.A. in seguito alla realizzazione dei due nuovi piezometri, di eseguire la caratterizzazione delle acque di falda ed ad ARPAT la relazione di valutazione dei risultati delle analisi;
- **Platee cementate**
richiede alla Società Edison S.p.A. di procedere ad una attività di scavo in corrispondenza del sondaggio S3, con rimozione e smaltimento dei terreni e successivo collaudo delle pareti e del fondo scavo e di attuare le misure di prevenzione/messa in sicurezza.
- **Sub aree**
richiede alla Società Edison S.p.A. di attuare, nelle medesime sub aree, entro i minimi tempi tecnici necessari, gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla Società Edison S.p.A. di ultimare tutte le attività residue inerenti al lotto in esame entro il 31/12/2016.

Si passa quindi al **quinto punto** all'Ordine del Giorno inerente ai seguenti elaborati trasmessi dalla Società Stoneval s.r.l.:

- a) *"Analisi di Rischio sanitaria svolta in modalità diretta per la matrice acque sotterranee, in risposta alla Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2015"*, trasmessa con nota del 16/04/2016 (prot. MATTM n. 7033/STA del 18/04/2016);
- b) *"Proposta di monitoraggio della matrice acque sotterranee – area Via Martiri di Cefalonia"*, trasmessa con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n. 11054/STA del 14/06/2016).

L'area di proprietà dell'Azienda è ubicata in Via Martiri di Cefalonia nel Comune di Massa e si

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

inserisce nella Zona Industriale Apuana (Z.I.A.). E' compresa all'interno dell'area ex Farmoplant, ha una superficie di circa 13000 metri quadrati ed è attualmente non edificata e non adibita ad alcuna attività.

Si ricorda che la Conferenza di Servizi decisoria del 03/12/2015 ha ritenuto concluso il procedimento relativo ai suoli dell'area in esame ed ha richiesto all'Azienda:

- l'elaborazione dell'analisi di rischio condotta in modalità diretta, ai fini della valutazione del rischio sanitario a tutela dei fruitori dell'area;
- la prosecuzione del monitoraggio analitico delle acque di falda su tutti i piezometri presenti nell'area, in contraddittorio con ARPAT, per il parametro Tetracloroetilene, che nel corso delle indagini di caratterizzazione ha mostrato superamenti della relativa CSC di Tab. 2, All. 5, Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06.

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, in merito al progetto edilizio previsto dall'Azienda, ha richiesto agli Enti locali di controllo di valutare, per i singoli interventi edilizi che l'Azienda medesima intende realizzare, la non interferenza delle opere in progetto con la matrice contaminata e di verificare che tali opere non interferiscano con né siano in contrasto con o impediscano in alcun modo l'attivazione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda eventualmente necessari.

Con nota del 16/04/2016 (prot. MATTM n. 7033/STA del 18/04/2016), l'Azienda ha trasmesso l'analisi di rischio richiesta, relativa alla matrice acque sotterranee, che ha evidenziato assenza di rischio per i lavoratori che saranno impiegati nella nuova area produttiva da realizzare.

Su tale elaborato, ARPAT ha trasmesso il parere del 31/05/2016 (prot. MATTM n. 10278/STA del 01/06/2016), ritenendo l'analisi di rischio approvabile alle seguenti condizioni:

- a) qualsiasi variante al progetto di riutilizzo dell'area, che dovesse manifestarsi in seguito, dovrà essere preceduta da una nuova elaborazione dell'analisi di rischio;
- b) qualora, durante il monitoraggio della matrice acque sotterranee, dovessero individuarsi valori di concentrazione maggiori rispetto a quelli valutati nella valutazione del rischio in esame e/o ulteriori contaminanti ad oggi non quantificati, si dovrà procedere ad una rielaborazione dell'analisi di rischio.

Con nota del 14/06/2016 (prot. MATTM n. 11054/STA del 14/06/2016), l'Azienda ha poi trasmesso la proposta di monitoraggio della matrice acque sotterranee, che prevede un monitoraggio della durata complessiva di un anno, a cadenza quadrimestrale, su tutti i piezometri, ed il calcolo della CSR in funzione dei valori di concentrazione che saranno rilevati nell'area.

Con nota MATTM prot. n. 11227/STA del 15/06/2016, sono state trasmesse all'Azienda le osservazioni formulate da ARPAT nel citato parere, sopra riportate; inoltre si è chiesto all'Azienda di attuare il Piano di monitoraggio della falda, tenendo conto delle osservazioni di ARPAT. Le predette attività di monitoraggio dovranno essere concordate ed eseguite in contraddittorio con ARPAT medesima, che dovrà inoltre valutarne gli esiti.

Con nota del 12/07/2016 (prot. MATTM n. 13153/STA del 12/07/2016), ARPAT ha trasmesso un parere sulla proposta di monitoraggio delle acque di falda presentata dall'Azienda, in cui ha ritenuto accettabile la proposta di monitoraggio *post operam*, con le seguenti osservazioni:

- come già evidenziato nel parere sull'analisi di rischio del 31/05/2016, qualora, durante il monitoraggio della matrice acque sotterranee, dovessero individuarsi valori di concentrazione maggiori rispetto a quelli valutati nella valutazione del rischio in esame e/o ulteriori contaminanti ad oggi non quantificati, si dovrà procedere ad una rielaborazione dell'Analisi di Rischio;
- con riferimento alla determinazione della CSR, si ricorda che questa deve essere definita e ricompresa nel documento dell'Analisi di Rischio valutato in sede di Conferenza di Servizi e non presentata a posteriori, come ricordato al comma 4 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06.

ISS ha trasmesso, con nota prot. n. 20693 del 19/07/2016 (prot. MATTM n. 13749/STA del 19/07/2016), il proprio parere sull'analisi di rischio delle acque di falda, in cui ritiene approvabile l'analisi di rischio presentata con la seguente osservazione:

- si sottolinea che a qualsiasi variazione del modello concettuale dovrà essere presentata una nuova AdR e qualora, durante i monitoraggi delle acque sotterranee, si dovessero individuare dei superamenti delle CSC maggiori rispetto a quelli considerati nella presente valutazione e/o dovessero individuarsi ulteriori contaminanti, si dovrà procedere ad una nuova elaborazione dell'Analisi di Rischio.

ISPRA ha anticipato, per le vie brevi, un parere tecnico sull'analisi di rischio presentata dall'Azienda, svolta in modalità diretta, esprimendo una valutazione positiva sulla base delle seguenti osservazioni:

- i risultati ottenuti dal calcolo del rischio per i lavoratori per le vie di esposizione Volatilizzazione e dispersione vapori in ambienti outdoor e Volatilizzazione ed intrusione vapori in ambienti indoor mostrano un rischio accettabile;
- si concorda sostanzialmente con il modello concettuale utilizzato dall'Azienda. L'utilizzo dei valori di default per gli edifici, ancorché non aderente alla realtà, rappresenta una scelta conservativa che peraltro non altera il risultato dell'analisi di rischio;
- la procedura utilizzata dall'Azienda per il calcolo del rischio da falda risulta sostanzialmente condivisibile.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi istruttoria, sulla base dei pareri espressi da ARPAT, da ISPRA e da ISS, ritiene condivisibili le risultanze dell'analisi di rischio delle acque di falda presentata dall'Azienda, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) per qualsiasi variante al progetto di riutilizzo dell'area nonché al verificarsi di qualsiasi variazione del modello concettuale, che dovesse manifestarsi in seguito, dovrà essere eseguita una nuova elaborazione dell'analisi di rischio;**
- b) qualora, durante il monitoraggio della matrice acque sotterranee, dovessero individuarsi valori di concentrazione (con superamento delle CSC) maggiori rispetto a quelli valutati nella valutazione del rischio in esame e/o ulteriori contaminanti ad oggi non quantificati, si dovrà procedere ad una rielaborazione dell'analisi di rischio.**

Inoltre, la Conferenza di Servizi istruttoria, sulla base del parere trasmesso da ARPAT con nota del 12/07/2016, ritiene condivisibile la proposta di monitoraggio delle acque di falda *post operam*, trasmessa dall'Azienda con nota del 14/06/2016, nel rispetto, oltre della condizione al punto b) sopra riportata, della seguente ulteriore condizione:

- con riferimento alla determinazione della CSR, si ricorda che questa deve essere definita e ricompresa nel documento dell'Analisi di Rischio valutato in sede di Conferenza di Servizi e non presentata a posteriori, come ricordato al comma 4 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06.

Si passa quindi al **sesto punto** all'Ordine del Giorno inerte alla Società **CMV Marmi s.r.l. di proprietà dell'Arch. Gino Silicani**: "*Report delle attività di Indagine Ambientale - Area presso via Martiri di Cefalonia – «Complesso ex-Resine» - Zona Industriale Apuana - Massa*", trasmesso dalla Società medesima in data 26/04/16 (prot. MATTM n. 7540/STA del 27/04/16).

L'area in esame è ubicata in Via Martiri di Cefalonia all'interno della Zona Industriale Apuana (ZIA), Complesso "Ex Resine", nel Comune di Massa. Occupa complessivamente una superficie di circa 4.100 mq ed è localizzata nella planimetria catastale del Comune di Massa al Foglio n. 109, particella n. 131. In base alle notizie a disposizione, all'interno dell'area non è mai stata eseguita alcuna attività, né produttiva né di deposito. La superficie è sgombra da qualsiasi struttura e risulta totalmente priva di asfalto. L'area è dotata di due accessi ed è delimitata da recinzione.

Si ricorda che l'Azienda ha trasmesso, con nota del 04/12/2015 (prot. n. 19933/STA del 07/12/2015), il Piano di caratterizzazione ambientale. Con nota del 16/12/2015 (prot. n. 20494/STA del 16/12/2015), ARPAT ha ritenuto il suddetto Piano di Caratterizzazione conforme al Protocollo Operativo previsto dall' art. 10 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 14 marzo 2011, con la seguente precisazione:

- come riportato al punto 3.5, ai fini della ricostruzione della superficie piezometrica, in caso di aree di piccole dimensioni (inferiori a 5.000 mq), potrà essere valutata "...l'ipotesi di realizzare un numero di piezometri inferiore a 3 purché sia garantita la possibilità di utilizzare le informazioni derivanti da altri piezometri realizzati in aree limitrofe e ubicati in posizione idonea...".

Con nota del 15/01/2016 (prot. MATTM n. 540/STA del 18/01/2016), l'Azienda ha comunicato che le attività di indagine avrebbero avuto inizio in data 08/02/2016.

L'Azienda ha poi trasmesso, con nota del 26/04/2016 (prot. n. 7540/STA del 27/04/2016), il Report delle indagini di caratterizzazione ambientale previste dal Piano della Caratterizzazione.

Nel suddetto *Report*, l'Azienda ha evidenziato che le analisi condotte sui campioni prelevati hanno mostrato conformità dei terreni alle CSC di Col. B, Tab. 1 dell'All. 5, Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, mentre nelle acque di falda sono stati riscontrati n. 2 superamenti della CSC di Tab. 2 dello stesso Allegato per il solo parametro Manganese. Inoltre, sulla base delle proprietà chimico-fisiche del Manganese, che renderebbero nullo il rischio per i lavoratori, ed in assenza di correlazione tra la presenza di tale parametro in falda e le attività svolte nell'area (che non risulta essere mai stata sede di attività produttive e/o di deposito e/o di eventi accidentali), l'Azienda ha ritenuto di non presentare l'analisi di rischio.

Con nota del 03/06/2016 (prot. n. 10464/STA del 06/06/2016), ARPAT ha trasmesso la relazione di validazione dei dati analitici dei terreni e delle acque di falda soggiacenti all'area in oggetto, in cui evidenzia:

- per i terreni (incluso il top soil), un quadro di sostanziale conformità alle CSC di Col. B, Tab. 1, con un generale allineamento dei dati ottenuti dai due laboratori (di parte e di controllo);

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

- per le acque di falda, una sostanziale difformità, in riferimento sia ai parametri eccedenti le CSC che alle concentrazioni misurate, tra il quadro analitico presentato dall'Azienda e quello riscontrato da ARPAT medesima. In particolare, oltre che per il parametro Manganese in entrambi i piezometri, ARPAT ha rilevato superamenti delle relative CSC di Tab. 2 anche per il parametro 1,2,3 - Tricloropropano in entrambi i piezometri e per i parametri 1,1,2,2-Tetracloroetano e Ferro nel piezometro PZ2.

Pertanto, ARPAT ha ritenuto condivisibile il processo analitico effettuato dall'Azienda esclusivamente per i terreni (incluso il *top soil*) e "non accettabile" il processo analitico relativo alle acque di falda. Oltre alle disomogeneità analitiche sopra indicate, ARPAT ha ritenuto non condivisibile l'espressione del risultato del limite di rivelabilità del 1,2,3 Tricloropropano come coincidente con il limite previsto dalla norma. Per tale parametro, seppure in deroga all'obbligo di prevedere un limite di rivelabilità pari ad 1/10 della CSC in virtù del valore estremamente basso previsto dalla norma (si veda nota ISS prot. 50834 del 5 ottobre 2007), non può, tuttavia, essere accettato un limite di rivelabilità pari alla CSC.

Alla luce dei suddetti elementi di divergenza, ARPAT ha ritenuto che sia necessario ripetere, in contraddittorio con il proprio Dipartimento, le indagini sulle acque di falda, sia per rivalutare il grado di accordo tra i due laboratori sia per pervenire alla stima di Concentrazioni Rappresentative della Sorgente condivise, ai fini della stesura dell'Analisi di Rischio sito-specifica.

Con nota MATTM prot. n. 11960/STA del 24/06/2016, sono state trasmesse all'Azienda le valutazioni di ARPAT, contenute nella relazione di validazione dei dati analitici sopra citata. Sulla base di tali valutazioni, si è chiesto all'Azienda di eseguire in contraddittorio le indagini sulle acque di falda richieste e di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini condotte sulle acque di falda, che dovranno essere valutati da ARPAT ai fini della validazione;
- l'analisi di rischio sito-specifica a tutela dei soggetti operanti nell'area di proprietà, elaborata tenendo conto dei risultati analitici complessivamente ottenuti.

Inoltre, si è ricordato all'Azienda che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, la realizzazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza, ove necessarie, costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

L'Azienda chiede, per quanto riguarda la ripetizione delle indagini sulle acque di falda in contraddittorio con ARPAT, se il *set* analitico da ricercare comprenda solo i parametri che hanno mostrato divergenza rispetto ai risultati del laboratorio di controllo.

ARPAT concorda.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi istruttoria:

- **vista l'assenza di superamenti delle CSC di cui alla Col. B di Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, in tutti i campioni di suolo analizzati relativi all'area in esame;**

- vista la relazione di validazione di ARPAT del 03/06/2016, nella quale ARPAT medesima ha ritenuto condivisibile il processo analitico di caratterizzazione per i terreni, incluso il *top soil*;

ritiene che il procedimento, ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006, per la matrice suolo con riferimento alla colonna B di Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V – Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, possa ritenersi concluso.

Per quanto riguarda le acque di falda, la Conferenza di Servizi istruttoria, visto che ARPAT ha ritenuto “non accettabile” il relativo processo analitico e necessaria la ripetizione delle indagini in contraddittorio, chiede all'Azienda di eseguire le indagini sulle acque di falda in accordo con ARPAT e di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro i minimi tempi necessari, un elaborato contenente la seguente documentazione:

- i risultati delle indagini condotte sulle acque di falda, che dovranno essere valutati da ARPAT ai fini della validazione;
- l'analisi di rischio sito-specifica a tutela dei soggetti operanti nell'area di proprietà, elaborata tenendo conto dei risultati analitici complessivamente ottenuti.

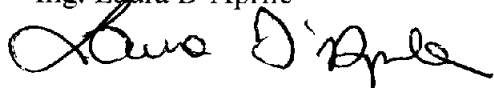
La Conferenza di Servizi istruttoria ricorda che, in ogni caso e in disparte dall'accertamento di eventuali responsabilità, la realizzazione di misure di prevenzione/messa in sicurezza costituisce un dovere di garanzia a carico del proprietario o del gestore dell'area, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Pertanto, all'esito della valutazione di rischio eseguita, l'Azienda deve attuare, ove necessario, idonee misure di prevenzione/messa in sicurezza per la tutela igienico-sanitaria nei confronti dei soggetti che operano sull'area, che gli Enti localmente preposti al controllo procederanno a verificare nell'ambito delle loro specifiche attività. L'Azienda dovrà poi trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale, un documento tecnico sulle misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente attuate, ai sensi dell'art. 245 e secondo le procedure dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In merito all'elaborato di cui al **settimo punto** all'Ordine del Giorno, inerente alla Società **Bruno Lucchetti s.r.l.**: “Area Ex Resine - Lotto n. 13 ubicato in Via Martiri di Cefalonia - Comune di Massa. Risultati del Piano di Caratterizzazione”, trasmesso da Ferrari De Nobili s.r.l. per conto della Società medesima in data 31/05/16 (prot. MATTM n. 10248/STA del 01/05/16), si rimanda a quanto discusso al primo punto all'O.d.G.

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 14,30.

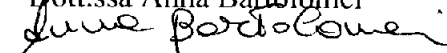
Il Presidente

Ing. Laura D'Aprile

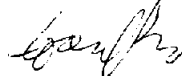


I Segretari verbalizzanti

Dott.ssa Anna Bartolomei



Dott. Lorenzo Dal Pozzo



SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MASSA E CARRARA

Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
in data 20.07.16, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Allegati:

- A) Delega per il Dott. Piccinini (Solvay Chimica Italia S.p.A.), per Dott. Moschini (Stoneval s.r.l. e Gino Silicani S.a.s.), Dott. De Nobili (Bruno Luchetti s.r.l.), Dott. Iardella (I.VAN. s.r.l., La Victor S.c.a.r.l. e Valdettaro Shipyard s.r.l.);
- B) Foglio firma dei presenti alla Conferenza.